SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 149° - Numero 288

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 10 dicembre 2008** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni"*, è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 20 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2009. Contemporaneamente vengono inviate le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali precompilati per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di questi bollettini.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 26 gennaio 2009.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2009 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (nr. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 4 novembre 2008, n. **192**.

Regolamento per il recepimento della direttiva 2006/79/CE del Consiglio, del 5 ottobre 2006, relativa alle franchigie fiscali applicabili all'importazione di merci oggetto di piccole spedizioni a carattere non commerciale provenienti da Paesi terzi . . . . Pag. 5

Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali

DECRETO 10 ottobre 2008, n. **193**.

Regolamento per il finanziamento degli istituti di patronato, ai sensi dell'articolo 13, comma 7, della legge 30 marzo 2001, n. 152 . . . . Pag. 6

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 novembre 2008.

Accoglimento del ricorso straordinario al Capo dello Stato, proposto dal sig. Massimiliano Fullin quale legale rappresentante della società Puntocasino Ltd . . . . Pag. 17

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 novembre 2008.

Scioglimento del consiglio comunale di Arconate e nomina del commissario straordinario . . . . Pag. 17

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 novembre 2008.

Scioglimento del consiglio comunale di San Ferdinando e nomina del commissario straordinario . . . . Pag. 18

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 novembre 2008.

Scioglimento del consiglio comunale di Lierna e nomina del commissario straordinario . . . . Pag. 19

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 dicembre 2008.

Programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari non stagionali, nel territorio dello Stato, per l'anno 2008 . . . . Pag. 19

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero della giustizia

PROVVEDIMENTO 13 ottobre 2008.

Modifica del PDG 10 maggio 2007 d'iscrizione al n. 5 del Registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione, a norma dell'articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, dell'associazione «Aequitas a.d.r.» . . . . Pag. 21

PROVVEDIMENTO 13 ottobre 2008.

Modifica dei PPDG 21 settembre 2007, 28 gennaio 2008, 13 febbraio 2008, 1° aprile 2008 e 25 luglio 2008 di accreditamento tra i soggetti e/o enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'articolo 4, comma 3, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222 dell'associazione «A.N.P.A.R. - Associazione Nazionale per l'Arbitrato» . . . . Pag. 22

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 28 novembre 2008.

Emissione di una sedicesima tranche di buoni del Tesoro poliennali, con godimento 1° febbraio 2002 e scadenza 1° agosto 2017, finalizzata ad operazioni di concambio . . . . Pag. 22

DECRETO 5 dicembre 2008.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a 365 giorni . Pag. 25

DECRETO 5 dicembre 2008.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a 91 giorni . Pag. 28

Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali

DECRETO 10 ottobre 2008.

Disposizioni atte a regolamentare l'emissione di aldeide formica da pannelli a base di legno e manufatti con essi realizzati in ambienti di vita e soggiorno . . . . Pag. 31

DECRETO 13 novembre 2008.

Riconoscimento, al sig. Cani Eviol, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere . . . . Pag. 35

DECRETO 13 novembre 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Vokshi Silvana, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere . . . . Pag. 35

DECRETO 13 novembre 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Vasa Vera, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere . . . . Pag. 36

DECRETO 20 novembre 2008.

Riconoscimento alla sig.ra Agnieszka Burdzińska, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di veterinario . . . . Pag. 37

DECRETO 25 novembre 2008.

Nomina di un componente effettivo della commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro di Salerno . . . . Pag. 38

DECRETO 20 novembre 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Gerda Laurinavičiūtė, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia, della professione di odontoiatra . . . . Pag. 38

Ministero dello sviluppo economico

DECRETO 10 novembre 2008.

Emissione di due francobolli appartenenti alla serie tematica «Il Santo Natale», nei valori di € 0,60 e € 2,80 . . Pag. 39

DECRETO 10 novembre 2008.

Emissione di un francobollo in ricordo del terremoto di Messina del 1908, nel valore di € 0,60 . . . . Pag. 40

DECRETO 10 novembre 2008.

Emissione di un francobollo appartenente alla serie tematica «Il patrimonio artistico e culturale italiano» dedicato al millenario del Campanile di Treviglio, nel valore di € 0,60. . . . . Pag. 41

DECRETO 10 novembre 2008.

Emissione di un francobollo appartenente alla serie tematica «Le istituzioni» dedicato alla Polizia Locale, nel valore di € 0,60 . . . . Pag. 42

DECRETO 10 novembre 2008.

Emissione di due francobolli appartenenti alla serie tematica «Scuole e Università» dedicati al Polo Liceale «Dante Alighieri» di Gorizia e all'Università degli studi di Perugia, nel valore di € 0,60 per ciascun soggetto . . . . Pag. 43

DECRETO 12 novembre 2008.

Riconoscimento, al sig. Hortopan Nicolae, di titolo professionale estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di agente di affari in mediazione, sez. immobiliare . . . . Pag. 45

DECRETO 12 novembre 2008.

Scioglimento della cooperativa «Roma Piccola soc. coop. a r.l.», in Milano, e nomina del commissario liquidatore . . . . Pag. 45

DECRETO 12 novembre 2008.

Scioglimento della cooperativa «Brothers Keeper - Soc. coop. sociale siglabile BK-S.C.S.», in Torino, e nomina del commissario liquidatore . . . . Pag. 46

DECRETO 12 novembre 2008.

Scioglimento della cooperativa «Express, trasporti e servizi società cooperativa a r.l.», in Ozieri, e nomina del commissario liquidatore . . . . Pag. 46

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

DECRETO 17 novembre 2008.

Rettifica al decreto 5 dicembre 2005, n. 3244/Ric., di ammissione al finanziamento del progetto di ricerca e formazione, rif. n. 4411/ICT - Tema 2. (Decreto n. 1285/Ric) . . . . Pag. 47

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

DECRETO 19 novembre 2008.

Determinazione dell'intensità degli aiuti e rimodulazione delle percentuali assegnate agli interventi di cui all'articolo 2, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 27 settembre 2007, n. 227, a sostegno delle imprese di autotrasporti merci per conto terzi . . . . Pag. 48

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DECRETO 24 novembre 2008.

Modifica del decreto 24 maggio 2007, relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Crudo di Cuneo» per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta . . . . Pag. 49

DECRETO 24 novembre 2008.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio «Centro tecnico enologico fu Carmine di Vittorio Festa» al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale . . . . Pag. 50

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Commissione nazionale per le società e la borsa

DELIBERAZIONE 27 novembre 2008.

Modificazioni al regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti, adottato con deliberazione n. 11971 del 14 maggio 1999. (Deliberazione n. 16709) . . . . Pag. 52

Agenzia italiana del farmaco

DETERMINAZIONE 28 novembre 2008.

Modifica degli stampati di specialità medicinali contenenti il principio attivo «Carbamazepina» . . . . Pag. 53

DETERMINAZIONE 28 novembre 2008.

Modifica degli stampati di specialità medicinali appartenenti alla categoria dei farmaci antiepilettici (ATC N03). . . . . Pag. 54

Agenzia del territorio

DECRETO 25 novembre 2008.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del servizio di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Cagliari. . . . . Pag. 55

DETERMINAZIONE 25 novembre 2008.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del servizio di pubblicità immobiliare di Tortona, dell'Ufficio provinciale di Alessandria . . . . Pag. 56

DETERMINAZIONE 25 novembre 2008.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del servizio di pubblicità immobiliare di Ivrea, dell'Ufficio provinciale di Torino. . . . . Pag. 56

PROVVEDIMENTO 25 novembre 2008.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dei servizi catastali dell'Ufficio provinciale di Arezzo . . Pag. 57

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero dell'economia e delle finanze:

Soppressione del deposito fiscale della società «Cianciola Sardegna Srl», in Elmas . . . . Pag. 58

Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali:

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Lincospectin». . . . . Pag. 58

Modificazione all'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Estropill 20» . Pag. 58

Modificazione all'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Estropill 5» . . Pag. 58

Ministero dello sviluppo economico:

Decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende rilasciata alla società «Fiduciaria Omega S.r.l.», in breve «F.O. S.r.l.», in Roma . . . . Pag. 59

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare:

Cessazione dell'impegno dei comuni a fornire al MATTM i dati annuali sugli incendi boschivi comunali e urgenza della realizzazione del catasto delle aree percorse dal fuoco Pag. 59

Agenzia italiana del farmaco:

Autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano . . . . Pag. 59

Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione:

Aggiornamento di due tavole allegate al Progetto di Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Livenza . . . . Pag. 60

SUPPLEMENTO STRAORDINARIO

MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO
al 30 settembre 2008
SITUAZIONE DEL BILANCIO DELLO STATO
E
SITUAZIONE TRIMESTRALE DEI DEBITI PUBBLICI

08A09197

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 4 novembre 2008, n. **192**.

Regolamento per il recepimento della direttiva 2006/79/CE del Consiglio, del 5 ottobre 2006, relativa alle franchigie fiscali applicabili all'importazione di merci oggetto di piccole spedizioni a carattere non commerciale provenienti da Paesi terzi.

IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la direttiva 2006/79/CE del Consiglio, del 5 ottobre 2006, relativa alle franchigie fiscali applicabili all'importazione di merci oggetto di piccole spedizioni a carattere non commerciale provenienti da Paesi terzi, che ha abrogato la direttiva 78/1035/CEE del Consiglio, del 9 dicembre 1978;

Visto il regolamento adottato con il decreto del Ministro delle finanze 5 dicembre 1997, n. 489, recante disposizioni in materia di franchigie fiscali applicabili a talune importazioni definitive di beni, piccole spedizioni prive di carattere commerciale ed a spedizioni di valore trascurabile ed in particolare gli articoli 7, 8 e 9 recanti specifiche disposizioni per l'ammissione in franchigia dai diritti doganali delle merci oggetto di piccole spedizioni prive di carattere commerciale, inviate da un privato che si trova in un Paese terzo ad un altro privato che si trova nel territorio doganale della Comunità;

Ritenuta la necessità di adeguare la normativa nazionale vigente alla predetta direttiva comunitaria n. 2006/79/CE;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi del 26 maggio 2008;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota n. 3-11646 del 19 settembre 2008;

ADOTTA
il presente regolamento:

Art. 1.

Modifiche al regolamento adottato con il decreto del Ministro delle finanze 5 dicembre 1997, n. 489

1. Al regolamento adottato con il decreto del Ministro delle finanze 5 dicembre 1997, n. 489, recante norme in tema di franchigie fiscali applicabili a talune importazioni definitive di beni, piccole spedizioni prive di carattere commerciale ed a spedizioni di valore trascurabile, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, nella lettera *d)*, le parole: «direttiva n. 78/1035/CEE del Consiglio del 19 dicembre 1978», sono sostituite dalle seguenti: «direttiva 2006/79/CE del Consiglio, del 5 ottobre 2006»;

b) all'articolo 8, comma 1, nella lettera *c)*, le parole «45 ECU», sono sostituite dalle seguenti: «45 euro»;

c) all'articolo 9, nel comma 1, le parole: «direttiva n. 78/1035/CEE del Consiglio del 19 dicembre 1978», sono sostituite dalle seguenti: «direttiva 2006/79/CE del Consiglio, del 5 ottobre 2006».

Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 4 novembre 2008

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

Registrato alla Corte dei conti il 1° dicembre 2008
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 5, Economia e finanze, foglio n. 195

08G0213

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 10 ottobre 2008, n. **193**.

Regolamento per il finanziamento degli istituti di patronato, ai sensi dell'articolo 13, comma 7, della legge 30 marzo 2001, n. 152.

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 30 marzo 2001, n. 152, concernente la nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale;

Visto, in particolare, il comma 7 dell'articolo 13 della citata legge, il quale prevede che con regolamento del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentiti gli istituti di patronato e di assistenza sociale, sono stabilite le modalità di ripartizione del finanziamento per l'attività svolta dai suddetti istituti, e per la loro organizzazione;

Vista, altresì, la lettera *d)* del citato comma 7, che dispone la previsione di un periodo transitorio volto a consentire la graduale applicazione del nuovo sistema di finanziamento;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, 13 dicembre 1994, n. 764, con il quale è stato adottato il regolamento recante i criteri per l'erogazione del contributo al finanziamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale, in attuazione dell'articolo 3 della legge 27 marzo 1980, n. 112;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

Sentiti tutti gli istituti di patronato e di assistenza sociale;

Uditi i pareri del Consiglio di Stato resi nelle adunanze del 25 febbraio e del 12 maggio 2008;

Data comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri con nota del 6 ottobre 2008;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Il finanziamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale, di seguito definiti «istituti di patronato», previsto dall'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152, di seguito definita «legge», è corrisposto sulla base della valutazione della loro attività e della loro organizzazione in relazione all'estensione e all'efficienza dei servizi offerti degli istituti medesimi.

Art. 2.

1. A decorrere dall'esercizio 2009, la ripartizione delle somme iscritte sugli appositi capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali è effettuata in base alle seguenti percentuali:

a) attività svolta ai sensi del comma 1 dell'articolo 13 della legge:

1) in Italia 80,00 per cento;

2) all'estero 9,90 per cento;

b) organizzazione degli uffici:

1) in Italia 8 per cento;

2) all'estero 2 per cento;

c) controllo sedi all'estero: 0,10 per cento.

Art. 3.

1. Ai fini della ripartizione del finanziamento di cui all'articolo13 della legge, sono riconosciuti gli interventi di patrocinio che:

a) vengono prestati a seguito del rilascio di esplicito mandato di assistenza da parte del richiedente, indipendentemente dalla sua adesione o meno all'organizzazione promotrice dell'istituto di patronato;

b) hanno per scopo il conseguimento di prestazioni in materia previdenziale, comprese quelle di previdenza complementare, socio assistenziale, di danni da lavoro o alla salute ed interventi ad esse collegati ed autonomamente configurabili;

c) sono svolti nei confronti delle amministrazioni italiane ed estere competenti alla definizione degli interventi ovvero alla erogazione delle prestazioni, compresi i fondi pensione.

2. All'estero, sono equiparabili alle prestazioni socio-assistenziali di cui alle tabelle allegate al presente regolamento, analoghe prestazioni, non derivanti da contribuzione obbligatoria, per le quali la legislazione dei paesi esteri ne prevede l'erogazione in servizi o in beni in natura.

3. È riconosciuta l'attività svolta in nome e per conto dei cittadini emigrati secondo i seguenti criteri:

a) gli interventi per l'ottenimento di prestazioni autonome a carico degli istituti assicuratori esteri sono riconosciuti all'ufficio dell'istituto di patronato all'estero incaricato della trattazione da parte di una sede italiana, anche se inoltrate dalla stessa attraverso un istituto assicuratore italiano;

b) gli interventi in convenzione internazionale per i quali sia richiesto l'interessamento di una sede di un paese estero, sono riconosciuti alla sede italiana per la parte italiana ed alla sede estera per la parte estera;

c) gli interventi di sedi estere che coinvolgano altre sedi estere, sono riconosciuti ad entrambe le sedi se le stesse hanno contribuito, ciascuna per la parte di propria competenza, alla definizione dell'intervento.

4. Non sono riconoscibili gli interventi per la sollecitazione del caso.

Art. 4.

1. Il mandato rilasciato all'istituto di patronato, agli effetti della tutela in sede amministrativa, è trasmesso, a cura dell'istituto stesso, all'amministrazione competente alla definizione della prestazione richiesta. Il mandato, firmato dal mandante e dall'operatore autorizzato dall'istituto di patronato a riceverlo, deve contenere:

a) l'espressa indicazione del mandatario;

b) la data e l'oggetto del mandato;

c) l'indicazione della sede dell'istituto di patronato delegata a trattare la pratica;

d) le esplicite dichiarazioni sulla tutela dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Copia del mandato o idonea documentazione attestante il conferimento del mandato stesso è rilasciata all'assistito. Qualora le modalità operative prevedano il colloquio telematico con le amministrazioni destinatarie dell'intervento, il mandato è trasmesso con le medesime modalità.

3. Una copia del mandato rilasciato ad una sede di istituto di patronato operante in uno Stato estero, deve essere conservata agli atti in lingua italiana. Per la provincia autonoma di Bolzano deve essere conservata agli atti una copia del mandato in formato bilingue.

4. Qualora nel procedimento di liquidazione della prestazione siano coinvolte più amministrazioni, l'amministrazione che riceve il mandato ha l'obbligo di trasmetterlo alle altre amministrazioni nelle successive fasi di trattazione della pratica.

5. Il mandato si estingue, oltre che per le cause previste dalle apposite norme di legge, con la definizione dell'intervento oggetto del mandato e, comunque, con l'esaurimento del relativo procedimento amministrativo. L'amministrazione competente deve comunicare l'esito della richiesta, oltre che all'interessato, anche all'istituto di patronato mandatario.

6. In caso di revoca del mandato, l'istituto di patronato subentrante deve darne comunicazione all'amministrazione destinataria dell'intervento ed all'istituto di patronato revocato, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

7. Ai fini dell'attribuzione della pratica svolta, può essere rilasciato un successivo mandato ad altro istituto di patronato, per il conseguimento della stessa prestazione, solo nel caso in cui l'intervento non sia già stato definito positivamente. Il nuovo mandato ha effetto solo per le fasi del procedimento amministrativo in corso di definizione e per quelle successive.

8. La revoca non opera rispetto all'intervento già svolto, se definito positivamente.

Art. 5.

1. L'attività di patrocinio, in sede amministrativa, è svolta attraverso due fasi di trattazione:

a) fase amministrativa, originata da domanda o denuncia;

b) fase di contenzioso amministrativo o amministrativo medico-legale.

2. Costituisce intervento efficace ai fini del finanziamento la presentazione della domanda, la sua integrazione con documentazione utile alla definizione della stessa, la richiesta di riesame, l'opposizione, il ricorso. L'attività di patrocinio può intervenire anche in un momento successivo all'inoltro della domanda o del ricorso, purché l'amministrazione destinataria non abbia già deciso in ordine alla richiesta, anche se il provvedimento non è stato ancora comunicato. Tutti gli altri interventi che si inseriscono nel corso di una delle fasi procedurali costituiscono interventi meramente sollecitatori, pertanto non utili ai fini del finanziamento, ferma restando la validità del mandato in ordine alle eventuali successive fasi del procedimento amministrativo. In caso di prestazioni erogate d'ufficio dagli istituti previdenziali o a seguito di denuncia per obbligo di legge, l'intervento del patronato potrà essere riconosciuto valido quando la liquidazione della prestazione sia avvenuta dopo il decorso del termine assegnato all'istituto per provvedere.

Art. 6.

1. Ai soli fini della ripartizione e successiva erogazione del finanziamento di cui all'articolo 13 della legge, gli interventi di tutela sono quelli indicati nelle tabelle da A a D che costituiscono parte integrante del presente regolamento, ai quali, ove definiti positivamente, è attribuito il punteggio a fianco di ciascuno indicato.

2. Qualora la richiesta di patrocinio comporti l'attivazione di più interventi distinti, ad ogni intervento definito positivamente è attribuito il relativo punteggio.

3. Ai fini dell'attribuzione del punteggio, la pratica deve contenere documentazione di data certa che dimostri l'assunzione di patrocinio, nonché atti idonei a comprovare l'avvenuta definizione positiva da parte dell'amministrazione competente.

4. Qualora la decisione dell'amministrazione competente non possa essere ottenuta in originale potrà essere sostituita da:

a) formali comunicazioni dell'amministrazione competente che riportino gli estremi della prestazione riconosciuta e la data di definizione della stessa;

b) risultanze delle banche dati delle amministrazioni competenti dalle quali risultino tutti gli elementi necessari ad identificare l'esito dell'intervento e la data di definizione dello stesso.

5. Per quanto riguarda l'attività svolta all'estero, ferme restando le disposizioni di cui ai commi precedenti, la decisione dell'amministrazione competente potrà essere sostituita da qualsiasi altra documentazione che comprovi la definizione positiva dell'intervento; tale documentazione deve riportare una data non anteriore al 1° gennaio dell'anno precedente a quello preso in considerazione per il riconoscimento dell'attività svolta.

6. In presenza di modalità operative che prevedano il colloquio telematico con le amministrazioni competenti, la documentazione prevista dai commi precedenti potrà essere sostituita da quella che deriverà dall'applicazione delle predette modalità.

Art. 7.

1. La struttura organizzativa degli istituti di patronato è articolata in sede centrale, sedi provinciali ed eventualmente sedi regionali e zonali in Italia e sedi operative all'estero.

2. La sede centrale ha il compito di programmare, coordinare e controllare l'attività dell'intera struttura organizzativa, nonché di garantire l'efficienza e la qualità dei servizi previsti dalla legge. Compete alla sede centrale, che deve essere ubicata nella città ove hanno sede le istituzioni nazionali e le sedi centrali delle amministrazioni competenti all'erogazione delle prestazioni, mantenere i rapporti, a livello nazionale, con le amministrazioni erogatrici delle prestazioni e con le amministrazioni pubbliche interessate. Alla sede centrale devono essere addetti, in via esclusiva, almeno dodici operatori individuati ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge, di cui non meno di sei a tempo pieno.

3. Le sedi regionali, ove istituite, hanno il compito di coordinare l'attività interprovinciale e di mantenere i rapporti con le amministrazioni erogatrici delle prestazioni e con gli organi delle amministrazioni pubbliche di corrispondente livello. Alla sede regionale deve essere addetto almeno un operatore a tempo pieno, responsabile della sede stessa. Nelle regioni composte da meno di quattro province la responsabilità della sede regionale può essere affidata al responsabile di una delle sedi provinciali operanti nella stessa regione, ovvero al responsabile della sede regionale di una regione limitrofa.

4. La sede provinciale è ubicata nel capoluogo di provincia. Possono essere consentite limitate deroghe a tale criterio, autorizzate dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, solo nel caso in cui l'apertura della sede in località geografica diversa sia motivata effettivamente da particolare interesse per l'utenza dell'istituto di patronato.

5. La sede provinciale deve:

a) possedere le caratteristiche di unità operativa strutturalmente e funzionalmente organizzata;

b) essere chiaramente identificabile, attraverso apposita segnaletica riportante la denominazione dell'istituto di patronato ed il logo, ai fini di ogni controllo;

c) avvalersi di almeno due operatori, individuati ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge, di cui uno a tempo pieno responsabile della sede stessa;

d) stipulare, eventualmente, apposite convenzioni con medici-legali e legali;

e) osservare un orario di apertura al pubblico non inferiore a 30 ore settimanali.

6. È consentita l'apertura di sedi zonali in Italia nelle province in cui è già presente un ufficio provinciale; è consentita inoltre l'apertura di più sedi zonali nei comuni particolarmente estesi, purché la presenza di tali uffici assicuri una più proficua assistenza agli utenti. A ciascuna di tali sedi deve essere addetto almeno un operatore anche a tempo parziale. L'orario di lavoro degli uffici zonali non può essere inferiore a 18 ore settimanali complessive di cui non meno di 10 di apertura al pubblico.

7. Le sedi di cui ai commi precedenti devono essere funzionalmente autonome l'una dall'altra e dall'organizzazione promotrice ed occupare locali diversi dalla stessa organizzazione promotrice e dai servizi dalla stessa promossi, anche se ubicati nella stessa struttura.

8. I responsabili di sedi provinciali non possono essere contemporaneamente responsabili di una sede zonale. Soddisfatto il requisito della consistenza minima di organico di una sede provinciale o zonale, altri eventuali operatori possono essere impiegati presso gli uffici zonali della provincia, anche in modo non esclusivo. Un operatore assunto a tempo pieno può essere impiegato in due sedi zonali purché assicuri gli orari di cui al comma 6.

9. La sede centrale e le sedi regionali, provinciali e zonali, possono occupare locali concessi dall'associazione promotrice nelle sue varie articolazioni; le sedi all'estero possono essere ubicate anche presso organismi promossi dagli istituti stessi o dall'organizzazione promotrice in osservanza della legislazione locale. Copia della documentazione relativa alla costituzione dei predetti organismi deve essere depositata presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

10. Qualora la sede centrale o una sede regionale, provinciale o zonale dell'istituto di patronato occupino locali in locazione, tali locali dovranno risultare con destinazione ad uso ufficio. Per le sedi operative all'estero i locali dovranno rispettare la legislazione del paese sulla idoneità degli immobili ad uso ufficio. I contratti di affitto dovranno essere conformi alla legislazione italiana o del paese estero.

11. Alla sede centrale e alle sedi regionali, provinciali, zonali o a quelle operative all'estero devono essere addetti gli operatori indicati all'articolo 6, comma 1, della legge, che svolgono l'attività prevista dalla legge medesima.

12. Ai fini del riconoscimento del punteggio organizzativo, per operatore part-time si intende il dipendente del patronato o dell'organizzazione promotrice che presti la sua opera in posizione di comando per un numero non inferiore a 18 ore settimanali.

13. Qualora non risultino soddisfatti i requisiti di cui ai commi precedenti, la sede non può essere riconosciuta.

14. Gli istituti di patronato già riconosciuti alla data di entrata in vigore del presente regolamento adeguano la propria struttura organizzativa entro ventiquattro mesi a decorrere dalla predetta data.

Art. 8.

1. L'organizzazione delle sedi è valutata, nei limiti della quota percentuale dei fondi di cui all'articolo 2, mediante l'attribuzione del seguente punteggio:

a) per la sede centrale: punti 20;

b) per ogni sede regionale: punti 1;

c) per ogni sede provinciale: punti 2;

d) per ogni sede zonale: punti 1;

e) per ogni sede operativa estera con le caratteristiche della sede provinciale definite nell'articolo 7: punti 2;

f) per ogni sede operativa estera con le caratteristiche della sede zonale, definite nell'articolo 7: punti 1.

2. Ai fini dell'attribuzione del punteggio per l'organizzazione, la sede provinciale produce almeno 500 punti-attività e la sede zonale almeno 250 punti-attività.

3. Nell'ipotesi in cui le sedi, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 7, non raggiungano il punteggio di cui al comma 2, non ottengono alcun punteggio per l'organizzazione, ferma restando la valutazione dell'attività.

4. I servizi ispezione delle Direzioni provinciali del lavoro, nel cui ambito territoriale sono ubicate le sedi centrali e quelle regionali, provvedono anche alla verifica della sussistenza o meno in tali sedi dei requisiti di cui all'articolo 7, fornendo i relativi elementi nei verbali di cui all'articolo 10, comma 3, lettera *b)*.

Art. 9.

1. Gli istituti di patronato comunicano al servizio ispezione della Direzione provinciale del lavoro, territorialmente competente, l'elenco degli operatori con rapporto di lavoro a tempo pieno ed a tempo parziale e dei collaboratori, indicati nell'articolo 6 della legge, nonché l'orario giornaliero e settimanale di apertura delle suddette sedi. Copia conforme della predetta documentazione deve essere altresì comunicata alle competenti sedi periferiche delle amministrazioni erogatrici delle prestazioni.

2. I dati di cui al comma 1, relativi alle strutture ed agli operatori all'estero, devono essere comunicati al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali ed alle autorità diplomatiche e consolari.

3. Ogni qualvolta si dovessero determinare delle variazioni nei dati di cui al comma 1, esse dovranno essere comunicate agli stessi destinatari indicati ai commi 1 e 2.

Art. 10.

1. La vigilanza sugli istituti di patronato, viene svolta con verifiche annuali espletate:

a) in Italia, dai competenti servizi ispezione del lavoro delle Direzioni provinciali del lavoro;

b) all'estero, dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali con proprio personale che abbia particolare competenza in materia.

2. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali emana direttive e criteri cui dovranno attenersi i servizi ispettivi del lavoro nell'effettuazione delle verifiche presso le sedi dei patronati. Il Ministero dispone ispezioni straordinarie sul territorio nazionale e all'estero ogniqualvolta ne ravvisi la necessità. Nell'ipotesi in cui, a seguito di una ispezione presso una sede di un istituto di patronato operante in uno Stato estero, vengano accertate irregolarità nella rilevazione degli interventi, la riduzione del punteggio relativo all'attività della sede stessa è estesa, in misura proporzionale sullo stesso gruppo di attività per le quali è stata rilevata l'irregolarità, a tutte le sedi del medesimo istituto di patronato operanti in detto Stato. Nelle confederazioni di Stati, tale riduzione si estende alle sedi operanti in tutti gli Stati della confederazione. L'ispezione può riguardare gli ultimi cinque anni di attività.

3. Copia del verbale degli esiti degli accertamenti ispettivi deve essere rilasciato alla sede dell'istituto di patronato, unitamente alle tabelle di cui all'articolo 11, lettera *b)*, e deve contenere:

a) il punteggio di attività riconosciuto;

b) il giudizio sulla sussistenza dei requisiti per il riconoscimento del punteggio organizzativo previsto dall'articolo 8, nonché il numero dei punti organizzativi attribuiti;

c) il verbale deve altresì riportare le eventuali controdeduzioni relative a motivi di disaccordo sui risultati della visita ispettiva, sottoscritte dal responsabile della sede dell'istituto di patronato.

4. Da parte delle sedi centrali degli istituti di patronato possono essere inoltrate, entro trenta giorni dalla data di rilascio di copia del verbale di ispezione di cui al presente articolo, mediante raccomandata, istanze di rettifica delle rilevazioni effettuate, sulla scorta del comma 3, lettera *c)*, al competente ufficio del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. Lo stesso decide entro centoventi giorni dalla data di ricezione dell'istanza, decorsi i quali, in caso di mancata decisione, l'istanza si intende accolta.

Art. 11.

1. L'attività e l'organizzazione degli istituti di patronato sono rilevate attraverso la seguente documentazione:

a) appositi registri di apertura e di chiusura delle pratiche o tabulati meccanografici sostitutivi, da tenere presso le sedi provinciali e zonali, riportanti tutta l'attività indicata nelle tabelle allegate al presente regolamento. Tali registri saranno convalidati all'atto del controllo ispettivo. Nei tabulati meccanografici i nominativi degli assistiti devono risultare in ordine alfabetico;

b) tabelle di riepilogo annuale dei dati statistici relativi alle pratiche trattate in ciascuna provincia, che devono essere trasmesse al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali da parte delle competenti Direzioni provinciali del lavoro, debitamente verificate e convalidate;

c) tabelle statistiche, con i dati relativi alla struttura organizzativa ed all'attività, compilate dagli istituti di patronato, da trasmettere direttamente al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con espressa dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'istituto, in ordine all'esattezza e veridicità dei dati comunicati.

2. Le sedi delle amministrazioni erogatrici delle prestazioni devono inviare, annualmente, ai servizi ispezione delle Direzioni provinciali del lavoro ed alle sedi degli istituti di patronato competenti per territorio, gli elenchi nominativi e le tabelle contenenti le risultanze statistiche dalle medesime elaborate. Gli elenchi ed i tabulati di cui al presente articolo costituiscono inoltre valido supporto di valutazione da parte dei predetti ispettorati in sede di verifica e convalida delle tabelle di cui al comma 1, lettera *b).*

3. Ciascuna sede degli istituti di patronato è tenuta a conservare, per cinque anni ed a presentare per i controlli, tutta la documentazione riguardante l'attività svolta nonché gli appositi registri di apertura e chiusura delle pratiche o tabulati meccanografici sostitutivi e quanto utile ai fini della valutazione dell'efficienza e dell'assistenza prestata. La documentazione è conservata in modalità cartacea ovvero in modalità digitale secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 12.

1. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dall'articolo 13, comma 7, lettera *c)* della legge, in ordine alla definizione dei criteri di verifica della qualità per le attività svolte e per l'organizzazione degli istituti di patronato, nonché allo scopo di valutare l'efficienza e l'efficacia con la quale sono stati svolti i compiti attribuiti alla sede centrale dei suddetti istituti dall'articolo 7, comma 2, del presente regolamento, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, al termine dell'elaborazione dei dati contenuti nelle tabelle di cui all'articolo 11, comma 1, lettera *b)*, qualora abbia constatato una discordanza tra i dati dichiarati e sottoscritti dal legale rappresentante ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera *c)* ed i dati riportati nelle suddette tabelle, applica, separatamente sulle tabelle riguardanti l'attività in Italia e l'attività all'estero, i seguenti criteri:

a) in caso di scostamento fino al due per cento, lo scostamento percentuale viene ridotto del cinquanta per cento;

b) in caso di scostamento superiore al due per cento ed inferiore o pari al cinque per cento, viene confermata la percentuale di scostamento;

c) in caso di scostamento superiore al cinque per cento, lo scostamento percentuale viene aumentato del cinquanta per cento.

2. In aggiunta al punteggio determinato secondo i criteri di cui al comma 1 del presente articolo, verranno riconosciuti ulteriori 0,25 punti per ogni intervento riconosciuto finanziabile avviato con modalità telematiche e definito positivamente, sulla base di apposito elenco nominativo, rilasciato alle sedi centrali degli istituti di patronato, dall'amministrazione competente alla definizione del caso.

Art. 13.

1. Alla erogazione del finanziamento, con riferimento a ciascun anno successivo a quello preso in considerazione per l'attività svolta, si provvede con le seguenti modalità:

a) entro il 31 marzo il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali corrisponde agli istituti di patronato anticipazioni sulle competenze dovute, nei limiti di cui all'articolo 13, commi 3, 4 e 5, della legge;

b) entro il 30 aprile gli istituti di patronato producono al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali le tabelle di cui all'articolo 11, comma 1, lettera *c)*, ed ai servizi ispettivi delle Direzioni provinciali del lavoro, competenti per territorio, le tabelle di cui alla lettera *b)* del predetto comma;

c) entro il 31 dicembre i servizi ispettivi delle Direzioni provinciali competenti per territorio svolgono le verifiche di controllo a livello periferico e trasmettono al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, entro il mese successivo, gli atti di cui all'articolo 11, comma 1, lettera *b)*

2. Entro il 31 maggio del secondo anno successivo a quello preso in considerazione per l'attività svolta, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali emana il decreto per la ripartizione definitiva dei fondi affluiti sull'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero stesso.

Art. 14.

1. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali è costituita, presso il Ministero medesimo, una commissione, presieduta dal Direttore generale delle politiche previdenziali, composta da:

a) un dirigente del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali preposto all'Ufficio competente nella materia relativa al finanziamento degli istituti di patronato;

b) due funzionari del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali scelti fra quelli preposti alla vigilanza sugli istituti di patronato con particolari competenze in materia, dei quali uno con funzioni di segretario;

c) un funzionario in rappresentanza, rispettivamente, dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti della pubblica amministrazione e dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo;

d) dieci rappresentanti degli istituti di patronato designati sulla base della loro rappresentatività o sulla base di forme di coordinamento preventivamente costituite ed in grado di esprimere rappresentanze unitarie.

2. Alla commissione di cui al comma 1 è attribuito il compito di:

a) formulare proposte per l'eventuale revisione delle tabelle di cui all'articolo 6, comma 1;

b) esprimere parere sulle modalità di rilevazione e riscontro dell'attività e delle strutture degli istituti di patronato, con particolare riferimento agli interventi per i quali non si dispone di dati delle amministrazioni competenti;

c) individuare gli interventi di cui all'articolo 11, comma 2, per i quali esista corrispondenza tra le risultanze degli enti e la reale attività effettuata dai patronati, al fine di valutare la possibilità di considerare validi i dati forniti dagli enti stessi;

d) esprimere valutazioni sul grado di attuazione del presente regolamento.

3. Ciascuno dei componenti effettivi di cui al comma 1 è sostituito, in caso di impedimento, da un supplente.

4. La commissione di cui al presente articolo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta da almeno sei componenti e, comunque, almeno una volta l'anno.

Art. 15.

1. In caso di scioglimento dell'istituto di patronato, l'organizzazione promotrice ha l'obbligo di:

a) darne comunicazione agli assistiti ed alle amministrazioni erogatrici delle prestazioni nonché, per l'estero, alle autorità diplomatiche e consolari;

b) restituire tutta la documentazione in possesso relativa a prestazioni o interventi non ancora definiti alla data di scioglimento.

2. L' istituto di patronato ha l'obbligo, in caso di chiusura di una sede provinciale o zonale, di trasferire tutta la documentazione ad altra sede provinciale o ad altra sede zonale e di darne comunicazione all'assistito, al servizio ispettivo della Direzione provinciale del lavoro ed alle sedi territoriale di competenza delle amministrazioni erogatrici delle prestazioni.

Art. 16.

1. Gli istituti di patronato devono:

a) tenere regolare registrazione di tutti i proventi e di tutte le spese, corredata dalla documentazione contabile secondo i modelli eventualmente predisposti dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

b) relazionare al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali in ordine all'attività assistenziale da essi svolta in base alle norme statutarie e sull'utilizzazione del finanziamento;

c) comunicare al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale, il conto consuntivo dell'esercizio stesso redatto in conformità all'apposito schema predisposto dallo stesso Ministero, corredato dalla relazione illustrativa dell'attività svolta e dell'organizzazione, con allegati i nominativi degli organi di amministrazione e di controllo e l'elenco degli operatori e delle persone a qualsiasi titolo utilizzati;

d) mettere a disposizione dei funzionari incaricati delle ispezioni tutti i libri, i registri e gli incartamenti riguardanti le rispettive amministrazioni;

e) conservare per cinque anni e presentare, per eventuali controlli, tutta la documentazione riguardante l'attività svolta e quanto altro utile ai fini della valutazione dei servizi resi.

Art. 17.

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2009.

2. Il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 13 dicembre 1994, n. 764, è abrogato.

Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 10 ottobre 2008

Il Ministro: SACCONI

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

Registrato alla Corte dei conti il 27 novembre 2008

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 104

Tab. A

INTERVENTI IN MATERIA PREVIDENZIALE

(Ministero dell'Interno, INPS, INAIL, Istituti assicuratori all'estero ed Altri Enti, compresi i gestori di fondi di previdenza complementare

		Punti
1	Pensione di inabilità	6
2	Assegno di invalidità	6
3	Rinnovo assegno di invalidità	6
4	Pensione di vecchiaia	5
5	Pensione di anzianità o anticipata	5
6	Pensione ai superstiti	5
7	Pensioni supplementari	5
8	Ricostituzioni pensioni per supplemento	4
9	Ricostituzioni pensioni per contributi pregressi	2
10	Pensioni complementari	0
11	Pensione di mutualità e facoltativa	0
12	Costituzione posizione assicurativa (ex Indennità una tantum)	0
13	Assegno ai lavoratori anziani licenziati	0
14	Integrazione pensioni facoltative	0
15	Ricostituzioni pensioni per motivi reddituali	0
16	Ricostituzioni pensioni per altri motivi	0
17	Assegni al nucleo familiare ai pensionati per carichi familiari sopravvenuti	0
18	Assegni al nucleo familiare ai lavoratori	0
19	Assegni Familiari ai pensionati	0
20	Assegni Familiari ai lavoratori autonomi	0
21	Indennità di disoccupazione ai lavoratori non agricoli	0
22	Indennità di disoccupazione ai lavoratori agricoli	0
23	Indennità di mobilità	0
24	Sussidio straordinario di disoccupazione	0
25	Prestazioni economiche per tbc	0
26	Indennità per maternità	0
27	Controversie per maternità e malattia	0
28	Astensione anticipata per maternità	0
29	Ricongiunzione posizione assicurativa	0
30	Denuncia, recupero e regolarizzazione contributive	0
31	Operazioni relative a costituzione di posizioni assicurative obbligatorie	0
32	Opposizione a rimborso prestazioni "indebite"	0
33	Cure balneo-termali	0
34	Ratei maturati e non riscossi - Interessi legali	0
35	Doppia annualità di pensione SO	0
36	Richiesta, verifica e rettifica sulle posizioni assicurative	0
37	Autorizzazione versamenti volontari	0
38	Integrazione volontaria	0
39	Riscatto periodi assicurativi	0
40	Accredito contributi figurativi	0
41	Trasferimento pensioni	0
42	Variazione dati pensione	0
43	Delega a riscuotere	0
44	Indennità di accompagnamento (INPS)	0
45	Dichiarazioni reddituali	0

Tab. B

ATTIVITA' VALUTABILE AI FINI DEL FINANZIAMENTO EX ART. 13 L. 152/2001 PER ATTIVITA' ALL'ESTERO

		Punti
1	Pensioni complementari	4
2	Dichiarazioni reddituali ai fini della determinazione del diritto o della conservazione del diritto a pensione trasmesse da sedi estere,nella misura certificata dall'INPS	0,5

Tab. C

INTERVENTI IN MATERIA DI DANNI DA LAVORO E ALLA SALUTE

		Punti
1	Riconoscimento malattia professionale	6
2	Riconoscimento infortunio non denunciato	6
3	Riconoscimento danno biologico	6
4	Riconoscimento pensione privilegiata (P.I.)	6
5	Riconoscimento del diritto a rendita	6
6	Revisione infortuni e malattie professionali o danno biologico	6
7	Riconoscimento rendita a superstiti di titolare di rendita	5
8	Riconoscimento rendita a superstiti di non titolare di rendita	5
9	Riconoscimento primo pagamento indennità temporanea	4
10	Riconoscimento prolungamento indennità temporanea	4
11	Riconoscimento causa di servizio	3
12	Riconoscimento equo indennizzo	3
13	Riconoscimento affezioni da emoderivati	3
14	Revisione quinquennale dell'equo indennizzo	3
15	Quota integrativa rendita con decorrenza successiva	0
16	Ricaduta stato di inabilità assoluta temporanea	0
17	Riconoscimento prolungamento assegno giornaliero	0
18	Domanda riscatto rendita agricola (art. 220 T.U.)	0
19	Reintegrazione rendita a superstiti (art. 85, 2° comma T.U.)	0
20	Richiesta integrazione rendita	0
21	Riconoscimento postumi grado non indennizzabile	0
22	Richiesta accertamenti diagnostici specifici	0
23	Richiesta di cure termali	0
24	Richiesta di protesi	0
25	Richiesta assegno funerario	0
26	Richiesta tripla annualità a superstiti (art. 85, p 1 T.U.)	0
27	Richiesta assegno assistenza personale continuativa	0
28	Richiesta assegno di incollocabilità grandi invalidi	0
29	Richiesta rimborso medicinali	0
30	Richiesta spese di viaggio/diaria/indennità sostitutiva salario	0
31	Richiesta liquidazione in capitale della rendita	0
32	Riconoscimento stato di handicap o di inidoneità al servizio	0
33	Pensione di guerra, indennizzi e tabellari dirette	0

Tab. D

INTERVENTI IN MATERIA SOCIO-ASSISTENZIALE

(Ministero dell'Interno, INPS, INAIL, Istituti assicuratori all'estero ed Altri Enti, compresi i gestori di fondi di previdenza complementare)

		Punti
1	Assegno o pensione di invalidità civile	6
2	Pensione ciechi	6
3	Pensione sordomuti	6
4	Pensione di guerra diretta o indiretta	6
5	Indennità di comunicazione	4
6	Indennità di frequenza	4
7	Pensione sociale	4
8	Assegno sociale	4
9	Indennità di accompagnamento	1
10	Richiesta permesso di soggiorno	0,35
11	Rinnovo permesso di soggiorno	0,35
12	Richiesta ricongiungimento familiare	0,35
13	Assegno di maternità	0
14	Assegno per i nuclei familiari con più di tre figli	0
15	Speciale assegno continuativo (orfani, vedova L.248/1976)	0

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si riporta il testo del comma 7 dell'art. 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152 (Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 aprile 2001, n. 97:

«7. Con regolamento del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti gli istituti di patronato e di assistenza sociale, sono stabilite le modalità di ripartizione del finanziamento di cui ai commi 1 e 2, sulla base dei seguenti criteri:

a) previsione delle quote percentuali da destinare al finanziamento dell'attività svolta in Italia e all'estero;

b) individuazione dell'attività e dell'organizzazione da assumere a riferimento per la ripartizione delle risorse di cui ai commi 1 e 2 e per il loro aggiornamento periodico, definendo, altresì, le modalità di accertamento, di rilevazione e controllo dell'attività, dell'estensione e dell'efficienza dei servizi; i criteri per la valutazione dell'efficienza delle sedi, dell'attività svolta, in relazione all'ampiezza dei servizi, al numero degli operatori ed al peso ponderato dei suddetti elementi;

c) definizione, per le attività svolte e per l'organizzazione, delle modalità di documentazione e dei criteri di verifica anche di qualità, da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nonché delle modalità di presentazione delle istanze di rettifica delle rilevazioni effettuate e dei criteri per la definizione di eventuali discordanze nella rilevazione delle attività e dell'organizzazione;

d) previsione di un periodo transitorio, comunque non superiore ad un triennio, volto a consentire una graduale applicazione del nuovo sistema di finanziamento.».

— Il decreto 13 dicembre 1994, n. 764 (Regolamento recante nuovi criteri per l'erogazione del contributo al finanziamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 febbraio 1995, n. 42.

La legge 27 marzo 1980, n. 112, abrogata dall'art. 21 della legge 30 marzo 2001, n. 152, recava: «Interpretazione autentica delle norme concernenti la personalità giuridica ed il finanziamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale di cui al D.Lgs.C.P.S. 29 luglio 1947, n. 804, nonché integrazioni allo stesso decreto».

— Il testo del comma 3 dell' art. 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400, (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.».

— La legge 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 14 gennaio 1994, n. 10.

— Il testo del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 (Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244) convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1 della legge 14 luglio 2008, n. 121, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 16 maggio 2008, n. 114.

Nota all'art. 1:

— Il testo dell'art. 13 della citata legge n. 152 del 30 marzo 2001 è il seguente:

«Art. 13 Finanziamento.

1. Per il finanziamento delle attività e dell'organizzazione degli istituti di patronato e di assistenza sociale relative al conseguimento in Italia e all'estero delle prestazioni in materia di previdenza e quiescenza obbligatorie e delle forme sostitutive ed integrative delle stesse, delle attività di patronato relative al conseguimento delle prestazioni di carattere socio-assistenziale, comprese quelle in materia di emigrazione e immigrazione, si provvede, secondo i criteri di ripartizione stabiliti con il regolamento di cui al comma 7, mediante il prelevamento dell'aliquota pari allo 0,226 per cento a decorrere dal 2001 sul gettito dei contributi previdenziali obbligatori incassati da tutte le gestioni amministrate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP), dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e dall'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Salvo quanto disposto dal comma 2, le somme stesse non possono avere destinazione diversa da quella indicata dal presente articolo.

2. Il prelevamento di cui al comma 1 è destinato al finanziamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale nelle seguenti percentuali:

a) 89,90 per cento all'attività;

b) 10 per cento all'organizzazione, di cui il 2 per cento per l'estero;

c) 0,10 per cento per il controllo delle sedi all'estero, finalizzato alla verifica dell'organizzazione e dell'attività.

3. I predetti istituti provvedono, entro e non oltre il 31 gennaio di ciascun anno, al versamento, nello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, nell'unità previsionale di base 6.2.2 «Prelevamenti da conti di tesoreria; restituzioni; rimborsi; recuperi e concorsi vari», sul capitolo 3518, di una somma pari all'80 per cento di quella calcolata applicando l'aliquota di cui al comma 1 sul gettito dei contributi previdenziali obbligatori incassati nell'anno precedente. Entro e non oltre il 30 giugno di ciascun anno, gli istituti previdenziali stessi provvedono a versare, sulla stessa unità previsionale di base, capitolo 3518, la restante quota.

4. A decorrere dall'anno 2002, al fine di assicurare tempestivamente agli istituti di patronato e di assistenza sociale le somme occorrenti per il regolare funzionamento, gli specifici stanziamenti, iscritti nelle

unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sono determinati, in sede previsionale, nella misura dell'80 per cento delle somme impegnate, come risultano nelle medesime unità previsionali di base nell'ultimo conto consuntivo approvato. I predetti stanziamenti sono rideterminati, per l'anno di riferimento, con la legge di assestamento del bilancio dello Stato, in relazione alle somme effettivamente affluite all'entrata, per effetto dell'applicazione dell'aliquota di cui al comma 1, come risultano nel conto consuntivo dell'anno precedente.

5. In ogni caso, è assicurata agli istituti di patronato l'erogazione delle quote di rispettiva competenza, nei limiti dell'80 per cento indicato nel comma 4, entro il primo trimestre di ogni anno.

6. Le aziende sanitarie locali che decidono di avvalersi, in regime convenzionale, delle attività di patronato e di assistenza volte al conseguimento delle prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale, al fine di fronteggiare il relativo onere, sono tenute ad adottare misure di contenimento dei costi gestionali per un equivalente importo, da deliberarsi da parte dei competenti organi.

7. Con regolamento del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti gli istituti di patronato e di assistenza sociale, sono stabilite le modalità di ripartizione del finanziamento di cui ai commi 1 e 2, sulla base dei seguenti criteri:

a) previsione delle quote percentuali da destinare al finanziamento dell'attività svolta in Italia e all'estero;

b) individuazione dell'attività e dell'organizzazione da assumere a riferimento per la ripartizione delle risorse di cui ai commi 1 e 2 e per il loro aggiornamento periodico, definendo, altresì, le modalità di accertamento, di rilevazione e controllo dell'attività, dell'estensione e dell'efficienza dei servizi; i criteri per la valutazione dell'efficienza delle sedi, dell'attività svolta, in relazione all'ampiezza dei servizi, al numero degli operatori ed al peso ponderato dei suddetti elementi;

c) definizione, per le attività svolte e per l'organizzazione, delle modalità di documentazione e dei criteri di verifica anche di qualità, da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nonché delle modalità di presentazione delle istanze di rettifica delle rilevazioni effettuate e dei criteri per la definizione di eventuali discordanze nella rilevazione delle attività e dell'organizzazione;

d) previsione di un periodo transitorio, comunque non superiore ad un triennio, volto a consentire una graduale applicazione del nuovo sistema di finanziamento.

8. Per il perseguimento delle finalità loro proprie, gli istituti di patronato e di assistenza sociale possono altresì ricevere:

a) eredità, donazioni, legati e lasciti;

b) erogazioni liberali;

c) sottoscrizioni volontarie;

d) contributi e anticipazioni del soggetto promotore e delle sue strutture periferiche.

9. I maggiori oneri per la finanza pubblica, valutati in lire 54 miliardi a decorrere dall'anno 2001, sono compensati mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52.".

Nota all'art. 4:

— Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 luglio 2003, n. 174, S.O.

Nota all'art. 7:

— Il testo dell'articolo 6, comma 1, della citata legge n. 152 del 2001, è il seguente:

«Art. 6 Operatori.

1. Per lo svolgimento delle proprie attività operative, gli istituti di patronato e di assistenza sociale possono avvalersi esclusivamente di lavoratori subordinati dipendenti degli istituti stessi o dipendenti delle organizzazioni promotrici, se comandati presso gli istituti stessi con provvedimento notificato alla Direzione provinciale del lavoro e per l'estero alle autorità consolari e diplomatiche.».

Nota all'art. 11:

— Il testo dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa – Testo *A)*, è il seguente:

«Art. 3 (R) Soggetti.

1. Le disposizioni del presente testo unico si applicano ai cittadini italiani e dell'Unione europea, alle persone giuridiche, alle società di persone, alle pubbliche amministrazioni e agli enti, alle associazioni e ai comitati aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea. (R)

2. I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero. (R)

3. Al di fuori dei casi previsti al comma 2, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia ed il Paese di provenienza del dichiarante. (R)

4. Al di fuori dei casi di cui ai commi 2 e 3 gli stati, le qualità personali e i fatti, sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale, dopo aver ammonito l'interessato sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri.».

— Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni e integrazioni (Codice dell'amministrazione digitale), è pubblicato nella *Gazzetta Uficiale* 16 maggio 2005, n. 112, S. O.

Nota all'art. 12:

— Per il testo dell'art. 13, comma 7, della citata legge n. 152 del 2001, si vedano note alle premesse.

08G0214

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 novembre 2008.

Accoglimento del ricorso straordinario al Capo dello Stato, proposto dal sig. Massimiliano Fullin quale legale rappresentante della società Puntocasino Ltd.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il ricorso presentato in via straordinaria proposto dal sig. Massimiliano Fullin, quale legale rappresentante della società Puntocasino Ltd contro il Ministero dell'economia e delle finanze, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, la Wind telecomunicazioni s.p.a., la Società generale d'informatica s.p.a., per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia del decreto del 2 gennaio 2007, della nota del 2 gennaio 2007, dell'elenco «siti soggetti ad inibizione», ed ogni altro atto ad essi presupposto e conseguente, ancorché incognito;

Visto il testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'esecuzione della legge sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 21 aprile 1942, n. 444;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, recante norme per la semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi;

Letto il parere n. 3000/07, espresso dal Consiglio di Stato - Sezione Terza - nell'adunanza del 20 maggio 2008, il cui testo allegato al presente decreto e le cui considerazioni si intendono qui integralmente riprodotte;

Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Il ricorso, respinta la domanda cautelare, è accolto in parte, nei termini di cui al parere del Consiglio di Stato, sezione III, n. 3000/07 del 20 maggio 2008.

Dato a Roma, addì 11 novembre 2008

NAPOLITANO

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

08A09219

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 novembre 2008.

Scioglimento del consiglio comunale di Arconate e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Arconate (Milano), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 28 e 29 maggio 2006, è composto dal sindaco e da sedici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da undici consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Arconate (Milano) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Pasquale Aversa è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 28 novembre 2008

NAPOLITANO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Arconate (Milano), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 28 e 29 maggio 2006 e composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da undici componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente da oltre la metà dei consiglieri con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 10 novembre 2008, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Milano ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 13.4/200801308 - Gab. Area II R.E.L. dell'11 novembre 2008, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Arconate (Milano) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Pasquale Aversa.

Roma, 19 novembre 2008

Il Ministro dell'interno: MARONI

08A09254

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 novembre 2008.

Scioglimento del consiglio comunale di San Ferdinando e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di San Ferdinando (Reggio Calabria), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 e 14 aprile 2008, è composto dal sindaco e da sedici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni rassegnate da nove consiglieri, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di San Ferdinando (Reggio Calabria) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Osvaldo Caccuri è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 28 novembre 2008

NAPOLITANO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Nel consiglio comunale di San Ferdinando (Reggio Calabria), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 e 14 aprile 2008 e composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da nove componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente dalla metà più uno dei consiglieri, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente in data 6 novembre 2008, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Reggio Calabria ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 69610//W/Area II del 7 novembre 2008, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di San Ferdinando (Reggio Calabria) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Osvaldo Caccuri.

Roma, 14 novembre 2008

Il Ministro dell'interno: MARONI

08A09255

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 novembre 2008.

Scioglimento del consiglio comunale di Lierna e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 12 e 13 giugno 2004 sono stati eletti il consiglio comunale di Lierna (Lecco) ed il sindaco, nella persona del sig. Favio Walter Cattaneo;

Vista la mozione di sfiducia nei confronti del citato sindaco, approvata con delibera n. 31 del 21 ottobre 2008, da sette consiglieri su dodici assegnati al comune di Lierna;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Lierna (Lecco) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Giuseppe Guetta è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 28 novembre 2008

NAPOLITANO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Il consiglio comunale di Lierna (Lecco) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 12 e 13 giugno 2004, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Favio Walter Cattaneo.

Successivamente, in data 22 settembre 2008, sette consiglieri su dodici assegnati hanno presentato una mozione di sfiducia nei confronti del predetto sindaco, approvata con delibera n. 31 del 21 ottobre 2008 da sette componenti.

Verificatasi l'ipotesi prevista dall'art. 52, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Lecco ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, ai sensi dell'art. 141 del suddetto decreto legislativo, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 20080013461/Area II del 27 ottobre 2008 adottato a norma del citato art. 141, comma 7, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

L'approvazione della mozione di sfiducia, evidenziando una compromissione dell'equilibrio degli organi istituzionali del comune che, a norma della legislazione vigente, determina la cessazione dalla carica del sindaco e, quindi, non consente la prosecuzione dell'ordinaria gestione dell'ente, configura gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Lierna (Lecco) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Giuseppe Guetta.

Roma, 14 novembre 2008

Il Ministro dell'interno: MARONI

08A09256

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 dicembre 2008.

Programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari non stagionali, nel territorio dello Stato, per l'anno 2008.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni ed integrazioni, Regolamento recante norme di attuazione del Testo unico sull'immigrazione;

Visto, in particolare, l'art. 3 del Testo unico sull'immigrazione, che dispone che la determinazione annuale delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato avviene sulla base dei criteri generali per la definizione dei flussi d'ingresso individuati nel documento programmatico triennale, relativo alla politica dell'immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato, e che prevede che, «in caso di mancata pubblicazione del decreto di programmazione annuale, il Presidente del Consiglio dei Ministri può provvedere in via transitoria, con proprio decreto, nel limite delle quote stabilite per l'anno precedente»;

Considerato che il documento programmatico triennale non è stato emanato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 novembre 2007, concernente la Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori extracomunitari stagionali nel territorio dello Stato per l'anno 2008;

Considerata l'attuale congiuntura economica e l'esigenza di dare riscontro in via prioritaria ai bisogni delle famiglie, consentendo in prevalenza gli ingressi per lavoro domestico e di assistenza alla persona;

Rilevato che alla data del 31 maggio 2008 è stato inviato agli sportelli unici per l'immigrazione un numero di richieste di concessione di nulla osta al lavoro subordinato non stagionale per cittadini extracomunitari notevolmente superiore alla corrispondente quota massima di ingressi prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 ottobre 2007;

Considerato che l'elevato numero di richieste di assunzione inviate agli sportelli unici per l'immigrazione, rimaste non soddisfatte dopo l'esaurimento delle quote relative alla programmazione transitoria per l'anno 2007, esprime un fabbisogno socialmente rilevante, con particolare riferimento al settore dell'assistenza domiciliare, che si ritiene di dover soddisfare;

Ritenuto di dover introdurre, per l'attuazione del presente provvedimento nuovi criteri di selezione rispetto alle richieste di assunzione inviate da persone fisiche di nazionalità non comunitaria, in qualità di datori di lavoro, accogliendo le istanze solo delle persone fisiche che dimostrano maggiore radicamento sul territorio nazionale e che in tal modo possono offrire, come datori di lavoro, le opportune garanzie di stabilità del rapporto di lavoro;

Ritenuta l'urgenza di definire, per le esigenze del mercato del lavoro italiano, la quota di lavoratori extracomunitari non stagionali da ammettere nel territorio dello Stato per l'anno 2008;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2007, con il quale la quota complessiva massima dei lavoratori extracomunitari non stagionali ammessi in Italia per l'anno 2007 è stata determinata in 170.000 unità;

Visto l'art. 21 del Testo unico sull'immigrazione, circa la previsione di quote riservate a favore di Paesi che collaborano nelle politiche di regolamentazione dei flussi di ingresso e nelle procedure di riammissione;

Decreta:

Art. 1.

1. In via di programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori extracomunitari non stagionali nel territorio dello Stato per l'anno 2008, sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato non stagionale, i cittadini stranieri non comunitari, entro una quota massima di 150.000 unità da ripartire tra le regioni e le province autonome a cura del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, in base ai dati forniti dal Ministero dell'interno sulle richieste inviate agli sportelli unici per l'immigrazione entro il 31 maggio 2008.

Art. 2.

1. Nell'ambito della quota di cui all'art. 1, sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato non stagionale, da riferire al lavoro domestico e altri settori produttivi, 44.600 cittadini di Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere specifici accordi di cooperazione in materia migratoria, così ripartiti:

a) 4.500 cittadini albanesi;

b) 1.000 cittadini algerini;

c) 3.000 cittadini del Bangladesh;

d) 8.000 cittadini egiziani;

e) 5.000 cittadini filippini;

f) 1.000 cittadini ghanesi;

g) 4.500 cittadini marocchini;

h) 6.500 cittadini moldavi;

i) 1.500 cittadini nigeriani;

l) 1.000 cittadini pakistani;

m) 1.000 cittadini senegalesi;

n) 100 cittadini somali;

o) 3.500 cittadini dello Sri Lanka;

p) 4.000 cittadini tunisini.

Art. 3.

1. Nell'ambito della quota di cui all'art. 1, sono ammessi in Italia per motivi di lavoro subordinato non stagionale, i cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero provenienti dai Paesi non elencati all'art. 2, entro una quota di 105.400 unità per motivi di lavoro domestico o di assistenza alla persona.

Art. 4.

1. La quota complessiva massima di 150.000 unità di cui all'art. 1, è soddisfatta tramite le domande di nulla-osta al lavoro valide ed ammissibili presentate ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2007, risultate in esubero rispetto alla quota complessiva di ingressi autorizzata sulla base dell'art. 1 dello stesso decreto 30 ottobre 2007.

2. Le domande di cui al precedente comma saranno utilizzate per soddisfare la quota massima di cui all'art. 1 del presente decreto, sulla base del rispettivo ordine cronologico di presentazione.

3. Nel caso in cui la domanda di nulla-osta al lavoro sia stata presentata da un datore di lavoro non comunitario, persona fisica, è necessario che il richiedente sia in possesso del titolo di soggiorno di cui all'art. 9, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, o ne abbia presentato richiesta, alla data di pubblicazione del presente decreto.

4. Entro il termine perentorio di venti giorni a decorrere dal 15 dicembre 2008, il datore di lavoro non comunitario deve confermare, a pena di esclusione, il permanere dell'interesse all'assunzione del lavoratore straniero in favore del quale aveva presentato l'istanza di nulla-osta, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2007, nonché il possesso del requisito prescritto di cui al comma 3 del presente articolo. La conferma dovrà essere effettuata attraverso la compilazione di una apposita pagina web resa disponibile nel sito www.interno.it

Art. 5.

1. Trascorsi sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, qualora vengano rilevate quote significative non utilizzate, le quote stabilite nel presente decreto, ferma restando la quota massima di cui all'art. 1, possono essere diversamente ripartite, tenendo conto di quanto previsto all'art. 3, sulla base delle effettive necessità riscontrate nel mercato del lavoro.

Roma, 3 dicembre 2008

Il Presidente: BERLUSCONI

Registrato alla Corte dei conti il 5 dicembre 2008
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n.12, foglio n.155

08A09307

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

PROVVEDIMENTO 13 ottobre 2008.

Modifica del PDG 10 maggio 2007 d'iscrizione al n. 5 del Registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione, a norma dell'articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, dell'associazione «Aequitas a.d.r.».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza del 30 luglio 2008, pervenuta il 6 agosto 2008, con la quale l'avv. Antonio Caputo, nato a Ginestra (Potenza) il 12 ottobre 1949, in qualità di legale rappresentante dell'associazione «Aequitas a.d.r.», chiede che venga inserito un ulteriore conciliatore;

Visto il PDG 10 maggio 2007, con il quale l'associazione «Aequitas a.d.r.», con sede in Torino, via Pietro Micca n. 9 (codice fiscale n. 97615 820012) è stata iscritta, dalla data del provvedimento, al n. 5 del registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Considerato che ai sensi dell'art. 1, lettera *e)* del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, il conciliatore è la persona fisica che individualmente o collegialmente svolge la prestazione del servizio di conciliazione;

che ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera *f)* del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, il conciliatore deve dichiarare la disponibilità a svolgere le funzioni di conciliazione per l'organismo che avanza l'istanza di iscrizione al registro;

che ai sensi dell'art. 6, comma 1 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, l'organismo di conciliazione richiedente è tenuto ad allegare alla domanda di iscrizione l'elenco dei conciliatori che si dichiarano disponibili allo svolgimento del servizio;

Verificata la sussistenza dei requisiti previsti nell'art. 4, comma 4, lett. *a)* e *b)* del citato decreto ministeriale n. 222/2004 per i conciliatori:

avv Appiano Ermenegildo, nato a Torino il 17 settembre 1965;

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visti i regolamenti adottati con i decreti ministeriali nn. 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Dispone:

La modifica del PDG 10 maggio 2007, d'iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, dell'associazione «Aequitas a.d.r», con sede legale in Torino, via Pietro Micca n. 9 (codice fiscale n. 97615820012), limitatamente alla parte relativa all'elenco dei conciliatori.

Dalla data del presente provvedimento l'elenco dei conciliatori previsto dall'art. 3, comma 4, lettera *a)*, *i* e *b)* i del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222 deve intendersi ampliato di una ulteriore unità:

avv. Appiano Ermenegildo.

Resta ferma l'iscrizione al n. 5 del registro degli organismi di conciliazione, con le annotazioni previste dall'art. 3, comma 4 del decreto ministeriale n. 222/2004.

L'ente o l'organismo iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

Il responsabile del registro si riserva di verificare il mantenimento requisiti nonché l'attuazione degli impegni assunti.

Roma, 13 ottobre 2008

Il direttore generale: FRUNZIO

08A09275

PROVVEDIMENTO 13 ottobre 2008.

Modifica dei PPDG 21 settembre 2007, 28 gennaio 2008, 13 febbraio 2008, 1° aprile 2008 e 25 luglio 2008 di accreditamento tra i soggetti e/o enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'articolo 4, comma 3, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222 dell'associazione «A.N.P.A.R. - Associazione Nazionale per l'Arbitrato».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista la nota 24 settembre 2008, pervenuta il 1° ottobre 2008, con la quale il dott. Giovanni Pecoraro nato a Mercato San Severino il 21 ottobre 1945, in qualità di legale rappresentante dell'associazione A.N.P.A.R. Associazione Nazionale per l'Arbitrato, chiede che venga inserito un ulteriore formatore abilitato a tenere corsi di formazione;

Visto il PDG 21 settembre 2007, modificato con PPDG 28 gennaio 2008, 13 febbraio 2008, 1° aprile 2008 e 25 luglio 2008, con il quale è stato disposto l'accreditamento dell'associazione A.N.P.A.R. Associazione Nazionale per l'Arbitrato, con sede legale in Pellezzano (Salerno), località Corgiano n. 20/D, codice fiscale e p.iva n. 03023510658, tra i soggetti e/o enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 3, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2004, nel quale si designa il direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2007, con il quale sono stati approvati i requisiti di accreditamento dei soggetti e/o enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 3, del direttore generale 23 luglio 2004, n. 222;

Verificato che il formatore nella persona di: prof. Sciancalepore Giovanni, nato a Salerno il 21 marzo 1967, è in possesso dei requisiti richiesti per tenere i corsi di formazione di cui all'art. 4, comma 4, lett. *a)* del citato decreto ministeriale n. 222/2004;

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n 5;

Visti i regolamenti adottati con i decreti ministeriali nn. 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Dispone:

La modifica dei PPDG 21 settembre 2007, 28 gennaio 2008, 13 febbraio 2008, 1° aprile 2008 e 25 luglio 2008, con i quali è stato disposto l'accreditamento dell'associazione A.N.P.A.R. - Associazione Nazionale per l'Arbitrato, con sede legale in Pellezzano (Salerno), località Corgiano n. 20/D, C.F. e P.IVA n. 03023510658, tra i soggetti e/o enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 3, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, limitatamente alla parte relativa all'elenco dei formatori.

Dalla data del presente provvedimento l'elenco dei formatori deve intendersi ampliato di una ulteriore unità: prof Sciancalepore Giovanni.

L'ente o l'organismo iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

La perdita dei requisiti richiesti per l'accreditamento comporterà la revoca dello stesso con effetto immediato.

Roma, 13 ottobre 2008

Il direttore generale: FRUNZIO

08A09276

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 28 novembre 2008.

Emissione di una sedicesima tranche di buoni del Tesoro poliennali, con godimento 1° febbraio 2002 e scadenza 1° agosto 2017, finalizzata ad operazioni di concambio.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro:

di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso d'interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità, nonché il foro competente e la legge applicabile nelle controversie derivanti dalle medesime;

di procedere, ai fini della ristrutturazione del debito pubblico interno ed estero, al rimborso anticipato dei titoli, a trasformazione di scadenze, ad operazioni di scambio nonché a sostituzione tra diverse tipologie di titoli o altri strumenti previsti dalla prassi dei mercati finanziari internazionali;

Visto il decreto ministeriale n. 112130 del 28 dicembre 2007, emanato in attuazione del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ed in particolare l'art. 3, ove si prevede, tra l'altro, che le operazioni di scambio e di rimborso anticipato di titoli ed ogni altra operazione finanziaria consentita, ai fini della ristrutturazione del debito pubblico, nonché le operazioni di concambio effettuate tramite sistemi telematici di negoziazione, vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della direzione II;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della direzione II del Dipartimento del tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Uficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 245, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 25 novembre 2008 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 82.813 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i decreti in data 8 febbraio, 21 marzo, 5 giugno, 9 luglio, 30 settembre e 15 ottobre 2002, 7 febbraio e 8 aprile 2003 e 25 luglio 2007 con i quali è stata disposta l'emissione delle prime quindici tranches dei buoni del Tesoro poliennali 5,25%, con godimento 1° febbraio 2002 e scadenza 1° agosto 2017;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una sedicesima tranches dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare ad operazioni di concambio, mediante scambio di titoli in circolazione con titoli di nuova emissione effettuato da parte del Ministero dell'economia e delle finanze;

Considerata la necessità di procedere ad operazioni di acquisto di titoli di Stato in circolazione, al fine di ridurre la consistenza del debito pubblico dell'ammontare corrispondente al valore nominale dei titoli acquistati;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 28 dicembre 2007, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una sedicesima tranche di buoni del Tesoro poliennali 5,25% con godimento 1° febbraio 2002 e scadenza 1° agosto 2017 (codice IT0003242747), fino all'importo massimo di 3.800 milioni di euro, di cui al decreto del 5 giugno 2002, citato nelle premesse, recante l'emissione della terza e quarta tranche dei buoni stessi, e da regolarsi attraverso i titoli di cui all'art. 2, secondo le modalità previste dall'art. 8.

I titoli sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 6 e 7.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto del 5 giugno 2002.

I buoni medesimi sono ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca centrale europea e su di essi, come previsto dal decreto ministeriale 28 dicembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 dell'8 gennaio 2008, possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping».

La prime tredici cedole dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenute a scadenza, non verranno corrisposte.

Art. 2.

Il regolamento dei titoli di cui all'art. 1 avverrà mediante il versamento, effettuato dagli operatori, dei seguenti «titoli di scambio»:

TITOLI DI SCAMBIO	CODICE ISIN
BTP 15.06.2006/2009, cedola 3,75%	IT0004085244
CCT 1°.01.2002/1°.07.2009	IT0003219711
CCT 1°.11.2005/2012	IT0003993158
BTP€i 15.03.2006/15.09.2017 cedola reale 2,10%	IT0004085210

Il prezzo di scambio dei suddetti titoli sarà determinato, in relazione alla quotazione di mercato, dal direttore della direzione II del Dipartimento del tesoro, e comunicato agli operatori specialisti tramite i circuiti telematici di informazione finanziaria, entro le ore 10 del giorno dell'asta.

Art. 3.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni in parola sono regolati dalle norme contenute nell'apposita convenzione stipulata in data 10 marzo 2004 ed approvata con decreto n. 25909 del 23 marzo 2004.

Sono ammessi a partecipare all'asta esclusivamente gli operatori «Specialisti in titoli di Stato» di cui all'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete nazionale interbancaria.

La provvigione di collocamento prevista dall'art. 5 del citato decreto 5 giugno 2002 non verrà corrisposta.

Art. 4.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di otto, devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che gli operatori stessi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto, nonché l'indicazione del titolo di scambio a cui si riferisce l'offerta.

I prezzi indicati dagli operatori, espressi in termini percentuali, devono variare di un importo minimo di un centesimo di euro; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a 500.000 euro di capitale nominale; eventuali offerte di importo inferiore non vengono prese in considerazione.

Ciascuna offerta non deve essere superiore all'importo indicato nell'art. 1; eventuali offerte di ammontare superiore vengono accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali offerte di ammontare non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte non recanti l'indicazione del titolo di scambio o indicanti titoli diversi da quelli previsti dall'art. 2 del presente decreto non vengono prese in considerazione.

Art. 5.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui all'art. 1 devono pervenire, entro le ore 11 del giorno 1° dicembre 2008, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella Convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste, di cui al precedente art. 3.

Art. 6.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un rappresentante della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, a ciò delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti, fra l'altro, il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa.

Art. 7.

Le offerte formulate a prezzi ritenuti non convenienti sulla base delle condizioni di mercato saranno escluse dall'ufficiale rogante, unicamente in relazione alla valutazione dei prezzi e delle quantità, contenuti nel tabulato derivante dalla procedura automatica d'asta.

L'assegnazione dei buoni verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Art. 8.

L'importo nominale dei titoli di scambio di cui all'art. 2 del presente decreto, che gli aggiudicatari in asta devono presentare ai fini del regolamento dei titoli di cui all'art. 1, sarà determinato dalla moltiplicazione del rapporto di scambio per l'importo nominale aggiudicato in asta, secondo le modalità di cui all'art. 7.

Il rapporto di scambio di cui al comma precedente è pari al rapporto tra il prezzo del titolo aggiudicato in asta ed il prezzo di ciascuno dei titoli offerti in cambio, come determinato ai sensi dell'art. 2 del presente decreto.

Qualora l'importo nominale dei titoli da riacquistare, determinato con le modalità di cui al primo comma, non risulti multiplo di 1.000 euro, verrà arrotondato per difetto.

Art. 9.

Il controvalore dei «titoli di scambio», determinato in base al prezzo di cui all'art. 2 e al valore nominale di cui all'art. 8 del presente decreto, verrà riconosciuto agli aggiudicatari, unitamente ai dietimi d'interesse maturati. Per i BTP indicizzati il controvalore dei «titoli di scambio» sarà determinato in base al prezzo di cui all'art. 2 e al valore nominale di cui all'art. 8 del presente decreto, rivalutato per il coefficiente di indicizzazione alla data di regolamento, e verrà riconosciuto agli aggiudicatari, unitamente ai dietimi d'interesse maturati e rivalutati.

La Banca d'Italia provvederà ad inserire le partite, relative ai titoli di scambio da regolare, nel servizio di compensazione e liquidazione, avente per oggetto strumenti finanziari, denominato «EXPRESS II», con valuta pari al giorno di regolamento.

I conseguenti oneri per rimborso capitale faranno carico ai capitoli 9502 per i BTP, e 9537 per i CCT (unità previsionale di base 26.2.9), mentre per il pagamento degli interessi, ai capitoli 2214 per i BTP, e 2216 per i CCT (unità previsionale di base 26.1.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno in corso.

La consegna dei «titoli di scambio» dovrà avvenire nel giorno di regolamento dei titoli in emissione, indicato nell'art. 10.

Qualora la consegna dei «titoli di scambio» avvenga entro il quinto giorno lavorativo (computato secondo il calendario TARGET) successivo a quello previsto per il regolamento, la Banca d'Italia provvederà a riconoscerne il controvalore agli operatori il giorno in cui è effettuata la consegna dei titoli stessi.

In caso di mancata consegna definitiva dei «titoli di scambio» da parte degli operatori aggiudicatari, troveranno applicazione le disposizioni di cui al decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 10.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 4 dicembre 2008, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per centoventicinque giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le partite, relative ai titoli in emissione da regolare, nel servizio di compensazione e liquidazione, avente per oggetto strumenti finanziari, denominato «EXPRESS II», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il 4 dicembre 2008 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato gli importi predetti.

La predetta Sezione di tesoreria rilascerà per detti versamenti separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 4.1.1.1), art. 3, per l'importo relativo ai buoni sottoscritti, ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 2.1.3.1), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

L'eventuale importo non regolato andrà contabilizzato a debito del conto disponibilità mediante scritturazione in conto sospesi collettivi, dal quale verrà discaricato una volta che gli intermediari avranno provveduto al regolamento. L'eventuale importo non regolato definitivamente entro il quinto giorno lavorativo successivo a quello previsto per il regolamento verrà ripianato dal Ministero mediante emissione di apposito mandato di pagamento a favore del capo della Sezione di tesoreria interessata.

Art. 11.

La Banca d'Italia trasmetterà alla Monte Titoli S.p.A. l'elenco dei titoli di Stato acquistati dal Ministero dell'economia e delle finanze in conseguenza delle operazioni di concambio di cui al presente decreto.

L'estinzione dei predetti titoli di Stato sarà avvalorata da apposita scritturazione nei conti accentrati esistenti presso la citata società.

La Banca d'Italia curerà, inoltre, ogni altro adempimento occorrente per l'operazione di concambio in questione.

Art. 12.

Entro trenta giorni dalla data di regolamento delle operazioni di scambio la Banca d'Italia comunicherà al Dipartimento del tesoro - direzione II, l'avvenuta estinzione dei titoli mediante scritturazione nei conti accentrati e comunicherà altresì l'ammontare residuo del capitale del prestito oggetto delle operazioni medesime.

Art. 13.

Gli oneri per interessi derivanti dall'emissione dei buoni del Tesoro poliennali di cui all'art. 1, relativi agli anni finanziari dal 2009 al 2017, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2017, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente ai capitoli 2214 (unità previsionale di base 26.1.5) e 9502 (unità previsionale di base 26.2.9) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 novembre 2008

p. Il direttore generale: CANNATA

08A09263

DECRETO 5 dicembre 2008.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a 365 giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 548 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924;

Visto l'art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché l'art. 3 del Regolamento, adottato con proprio decreto n. 219 del 13 maggio 1999, relativo agli specialisti in titoli di Stato scelti sui mercati finanziari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposi-

zioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visto il decreto ministeriale n. 112130 del 28 dicembre 2007, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il direttore generale del tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Uficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 245, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003 n. 398, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il proprio decreto ministeriale del 12 febbraio 2004, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina le procedure da adottare in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di versare contante o titoli per incapienza dei conti degli operatori che hanno partecipato alle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 3 dicembre 2008 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, ad euro 86.993 milioni e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 28 dicembre 2007, citato nelle premesse, e in deroga all'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, è disposta per il 15 dicembre 2008 l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro (appresso denominati BOT) a 365 giorni con scadenza 15 dicembre 2009 fino al limite massimo in valore nominale di 6.500 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in tranche.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a prezzi superiori al «prezzo massimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento corrispondente al prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento corrispondente al prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il prezzo massimo accoglibile, corrispondente al rendimento del prezzo medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 25 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

Il rendimento da considerare è quello lordo, calcolato in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di 360 giorni.

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il prezzo medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un prezzo pari al minore tra il prezzo ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento corrispondente al prezzo massimo accolto nell'asta ed il prezzo massimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a prezzi i cui rendimenti siano superiori di 100 o più punti base al rendimento del prezzo medio ponderato delle richieste, che, ordinate partendo dal prezzo più alto, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla tranche offerta, il prezzo medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo decrescente rispetto al prezzo e pari

alla metà della tranche offerta. Sono escluse dal calcolo del prezzo medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto. Il rendimento da considerare è quello lordo, calcolato in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di 360 giorni.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il prezzo minimo accoglibile e il prezzo massimo accoglibile — derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto — ed il prezzo medio ponderato di aggiudicazione di cui all'art. 15 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di mille euro e, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire, in via automatica, le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del Regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata dei BOT è espressa in «giorni».

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento in base all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse:

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia in base all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo:

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la Consob ai sensi del citato art. 16, comma 4;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del menzionato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte all'albo istituito presso la Consob, come stabilito all'art. 20, comma 1, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettera *f)* dello stesso decreto, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo prezzo.

Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione di prezzo.

I prezzi indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore ad euro 1.500.000 di capitale nominale.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con prezzo più alto e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11 del giorno 10 dicembre 2008. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, nei locali della Banca d'Italia con l'intervento di un funzionario del Tesoro, che ha funzioni di ufficiale rogante e che redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna tranche, i prezzi di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi.

Art. 12.

Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna tranche emessa e rilasciano — nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto — quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 (unità previsionale di base 26.1.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2009.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al prezzo rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a tre richieste ciascuna ad un prezzo diverso.

Le richieste presentate a un prezzo superiore a 100 sono considerate formulate a un prezzo pari a 100.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine decrescente dei prezzi offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al prezzo minimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai corrispondenti prezzi indicati dagli operatori.

Art. 15.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato della prima tranche, che si calcola, con un arrotondamento al terzo decimale, sulla base dei prezzi delle richieste accolte nella stessa prima tranche.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 dicembre 2008

p. Il direttore generale: CANNATA

08A09309

DECRETO 5 dicembre 2008.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a 91 giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 548 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924;

Visto l'art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché l'art. 3 del regolamento, adottato con proprio decreto n. 219 del 13 maggio 1999, relativo agli specialisti in titoli di Stato scelti sui mercati finanziari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visto il decreto ministeriale n. 112130 del 28 dicembre 2007, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Uficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 245, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003 n. 398, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il proprio decreto ministeriale del 12 febbraio 2004, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina le procedure da adottare in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di versare contante o titoli per incapienza dei conti degli operatori che hanno partecipato alle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 3 dicembre 2008 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, ad euro 86.993 milioni e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 28 dicembre 2007, citato nelle premesse, e in deroga all'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, è disposta per il 15 dicembre 2008 l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei Buoni ordinari del Tesoro (appresso denominati BOT) a 91 giorni con scadenza 16 marzo 2009 fino al limite massimo in valore nominale di 4.500 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in tranche.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a prezzi superiori al «prezzo massimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento corrispondente al prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento corrispondente al prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il prezzo massimo accoglibile, corrispondente al rendimento del prezzo medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 25 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

Il rendimento da considerare è quello lordo, calcolato in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di 360 giorni.

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il prezzo medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un prezzo pari al minore tra il prezzo ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento corrispondente al prezzo massimo accolto nell'asta ed il prezzo massimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a prezzi i cui rendimenti siano superiori di 100 o più punti base al rendimento del prezzo medio ponderato delle richieste, che, ordinate partendo dal prezzo più alto, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla tranche offerta, il prezzo medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo decrescente rispetto al prezzo e pari alla metà della tranche offerta. Sono escluse dal calcolo del prezzo medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente

decreto. Il rendimento da considerare è quello lordo, calcolato in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di 360 giorni.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il prezzo minimo accoglibile e il prezzo massimo accoglibile - derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto - ed il prezzo medio ponderato di aggiudicazione di cui all'art. 15 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di mille euro e, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire, in via automatica, le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata dei BOT è espressa in «giorni».

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento in base all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse:

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia in base all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo:

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la Consob ai sensi del citato art. 16, comma 4;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del menzionato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte all'albo istituito presso la Consob, come stabilito all'art. 20, comma 1, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettera *f)*, dello stesso decreto, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo prezzo.

Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione di prezzo.

I prezzi indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore ad euro 1.500.000 di capitale nominale.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con prezzo più alto e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11 del giorno 10 dicembre 2008. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, nei locali della Banca d'Italia con l'intervento di un funzionario del Tesoro, che ha funzioni di ufficiale rogante e che redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna tranche, i prezzi di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi.

Art. 12.

Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna tranche emessa e rilasciano - nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto - quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 (unità previsionale di base 26.1.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2009.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al prezzo rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a tre richieste ciascuna ad un prezzo diverso.

Le richieste presentate a un prezzo superiore a 100 sono considerate formulate a un prezzo pari a 100.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine decrescente dei prezzi offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al prezzo minimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai corrispondenti prezzi indicati dagli operatori.

Art. 15.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato della prima tranche, che si calcola, con un arrotondamento al terzo decimale, sulla base dei prezzi delle richieste accolte nella stessa prima tranche.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio Centrale del Bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 dicembre 2008

p. Il direttore generale: CANNATA

08A09310

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 10 ottobre 2008.

Disposizioni atte a regolamentare l'emissione di aldeide formica da pannelli a base di legno e manufatti con essi realizzati in ambienti di vita e soggiorno.

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 10 settembre 1982, n. 904 e successive modificazioni recante «Attuazione delle direttiva 76/769/CEE relativa alla immissione sul mercato ed all'uso di talune sostanze e preparati pericolosi»;

Vista la circolare n. 57 del 22 giugno 1983 del Ministero della salute, recante «Usi della formaldeide: rischi connessi alle possibili modalità di impiego» in cui è previsto un limite di 0,1 ppm (0.124 mg/m^3*)* negli ambienti di vita e soggiorno nei quali vengono utilizzati compensati, pannelli truciolati, di conglomerati in sughero;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52 e successive modificazioni recante «Attuazione della direttiva 92/32/CEE concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose»;

Vista la direttiva 89/106/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988 relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65 e successive modificazioni recante «Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi»;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante «Codice del consumo a norma dell'art. 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229";

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante «Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro»;

Visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE;

Considerato che l'International Agency Research on Cancer (IARC) ha classificato la formaldeide nel gruppo I quale agente cancerogeno accertato per l'uomo (Monografia Formaldehyde, 2-Butoxyethanol and 1-tert Butoxy-2-propanol Vol. 88 December 2006);

Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità (World Health Organization-WHO) nel documento Air Qualità Guidelines for Europe. 2nd ed. Copenhagen, Denmark: Regional Office for Europe, 2001 (WHO Regional Publications European Series n. 91) ha raccomandato un limite di concentrazione di formaldeide pari a 0.1 ppm negli ambienti di vita;

Considerato che l'Ufficio Federale per la sanità tedesco BGA ha vietato con decreto (Gazzetta ufficiale federale parte I del 26 agosto 1986) l'immissione sul mercato di materiale in legno (pannelli di masonite, pannelli di masonite a strati, paniforti, pannelli di legno compensato e pannelli di fibra) la cui concentrazione di equilibrio originata nell'aria superi il valore di 0.1 ppm;

Acquisito il parere del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 5 giugno 2008 relativo alla adozione di un decreto per l'imposizione, di un limite di concentrazione della formaldeide emessa dai manufatti in legno utilizzati in in ambiente indoor, al fine di tutelare la salute pubblica;

Ritenuto pertanto necessario emanare specifiche disposizioni per l'immissione sul mercato di pannelli a base di legno e manufatti con essi realizzati in cui è previsto un limite di concentrazione di 0,1 ppm;

Decreta:

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Il presente decreto stabilisce disposizioni riguardanti la fabbricazione, l'importazione e l'immissione in commercio di pannelli a base di legno e manufatti con essi realizzati sia semilavorati che prodotti finiti contenenti aldeide formica, di seguito indicata come formaldeide, al fine di garantire la protezione della salute umana nel loro impiego negli ambienti di vita e soggiorno (ambienti indoor).

2. Il presente decreto si basa sul principio che ai fabbricanti e agli importatori spetta l'obbligo di immettere sul mercato e/o utilizzare sostanze che non arrechino danno alla salute umana.

Art. 2.

Divieto di commercializzazione

1. I pannelli a base di legno e manufatti con essi realizzati sia semilavorati che prodotti finiti contenenti formaldeide, non possono essere immessi in commercio se la concentrazione di equilibrio di formaldeide, che essi provocano nell'aria dell'ambiente di prova, come definito dalle disposizioni di cui all'art. 3, comma 1, supera il valore di 0,1 ppm (0,124 mg/m^3*)*.

Art. 3.

Procedimenti di prova

1. La concentrazione di equilibrio della formaldeide di cui all'art. 2 va misurata con i seguenti procedimenti di prova:

a) norma UNI EN 717-1: 2004 recante «Pannelli a base di legno. Determinazione del rilascio di formaldeide con il metodo di camera»;

b) norma UNI EN 717-2: 1996 recante «Pannelli a base di legno. Determinazione del rilascio di formaldeide con il metodo dell'analisi dei gas».

2. Per i controlli di produzione sono ammessi i metodi di prova UNI EN 717-2: 2004 ed UNI EN 120: 1995 recante «Pannelli a base di legno. Determinazione dei contenuto di formaldeide. Metodo di estrazione detto metodo perforatore», con i limiti stabiliti per la classe EI della norma UNI EN 13986: 2005 recante «Pannelli a base di legno per l'utilizza nelle costruzioni-caratteristiche, vellutazione di conformità e marcatura».

Art. 4.

Controlli

1. Fermo restando l'obbligo della classificazione El., per i prodotti di cui all'art. 1 comma 1, interessati all'applicazione della marcatura CE, la valutazione di conformità deve essere effettuata come stabilito nella norma armonizzata di riferimento. Negli altri casi, si applica quanto previsto nei commi 2, 3 e 4.

2. Per quanto riguarda il contenuto di formaldeide in pannelli a base di legno e manufatti connessi realizzati sia semilavorati che prodotti finiti di classe El. non interessati all'applicazione della marcatura CE, sono soggetti alla valutazione di conformità seconda la norma UNI EN 13986: 2005 recante «Pannelli a base di legno per l'utilizzo nelle costruzioni caratteristiche, variazioni di conformità e marcatura» ed alla dichiarazione di conformità, in base al sistema 4, appendice ZA.2.2. della norma UNI EN 13986: 2005.

3. I produttori dei pannelli a base di legno e manufatti con essi realizzati sia semilavorati che prodotti finiti, di cui all'art. 1, comma 1, effettuano il controllo di produzione in fabbrica ed eseguono ogni anno una prova al fine di verificare la riproducibilità e affidabilità della loro tecnologia. A tal fine prelevano un campione idoneo, per tipologia di pannello prodotto, eseguono tre prove presso un proprio laboratorio interno o un laboratorio esterno e tre prove presso laboratori certificati dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali in conformità ai principi della buona pratica di laboratorio (BPL) o accreditati secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025: 2005 recante «Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prove e taratura», la deviazione della media delle prove dei due laboratori non deve superare il 20%.

4. Un pannello, con dichiarazione di conformità, se soggetto a trattamento che comporti l'aggiunta potenziale di formaldeide perde la conformità ai requisiti di classe El ed è quindi soggetto alla valutazione di conformità al punto 6 della norma UNI EN 13986: 2005 ed alla dichiarazione di conformità, in base al sistema 4, appendice ZA.2.2 della norma UNI EN 13986: 2005 di cui al comma 1.

Art. 5.

Dichiarazione di conformità

1. I pannelli a base di legno e manufatti con essi realizzati sia semilavorati che prodotti finiti di cui all'art. 1, comma 1, immessi sul mercato devono essere accompagnati da una dichiarazione di conformità ai valori limite di cui all'art. 2, predisposta da ogni componente della filiera commerciale ad ogni cambiamento del manufatto che comporti potenziale aggiunta di formaldeide.

2. La dichiarazione di conformità di cui al comma 1, deve essere redatta secondo il modello in allegato 1 al presente decreto.

Art. 6.

Vigilanza

1. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali si avvale dell'Istituto superiore di sanità per l'attività di vigilanza concernente i pannelli a base di legno e manufatti con essi realizzati sia semilavorati che prodotti finiti. Tale attività consiste nella valutazione della documentazione ai fini del rilascio della dichiarazione dì conformità da parte del responsabile dell'immissione in commercio e nell'eventuale analisi di revisione in seconda istanza.

Art. 7.

Sanzioni

1. Chiunque immette sul mercato pannelli a base di legno e manufatti con essi realizzati sia semilavorati che prodotti finiti contenenti formaldeide in difformità alle previsioni del presente decreto è soggetto alle sanzioni di cui al decreto legislativo del 3 febbraio 1997, n. 52, e di cui al decreto legislativo del 14 marzo 2003, n. 65.

Art. 8.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il medesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 ottobre 2008

Il Ministro: SACCONI

Registrato alla Corte dei conti il 10 novembre 2008

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 39

ALLEGATO 1 Modello di dichiarazione di conformità (art. 5, co. 2)

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Il sottoscritto _________ *(nome e cognome)*_

rappresentante della società _________ *(denominazione, ragione sociale, indirizzo)*

con n. di partita IVA ____

dichiara

sotto la propria esclusiva responsabilità che il prodotto semilavorato o prodotto finito:

__________ *(nome, tipo, modello, lotto, o numero di serie)* ______________

al quale questa dichiarazione si riferisce è conforme alla seguente norma o ad altri documenti

normativi: _________*(numero e data di pubblicazione della norma e titolo)*_______

in base a quanto previsto dal decreto ministeriale____

(luogo. data)

(nome e firma o timbratura equivalente della persona autorizzata)

08A09225

DECRETO 13 novembre 2008.

Riconoscimento, al sig. Cani Eviol, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale il sig. Cani Eviol ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Infermiere», conseguito in Albania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto ministeriale 18 giugno 2002, «Autorizzazione alle regioni a compiere gli atti istruttori per il riconoscimento dei titoli abilitanti dell'area sanitaria conseguiti in Paesi extracomunitari ai sensi dell'art. 1, comma 10-*ter*, del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito in legge dell'art. 1 della legge 8 gennaio 2002, n. 1» e successive modificazioni;

Vista l'istruttoria compiuta dalla regione Lombardia;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di infermiere conseguito nell'anno 2006, presso l'Università degli studi «Fan S. Noli» di Korce (Albania) dal sig. Cani Eviol nato a Devoll (Albania) il giorno 13 luglio 1984 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. Il sig. Cani Eviol è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 novembre 2008

Il direttore generale: LEONARDI

08A09206

DECRETO 13 novembre 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Vokshi Silvana, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Vokshi Silvana ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Infermiere», conseguito in Albania, ai fini dell'esercizio in talia della professione di infermiere;

Visto il decreto ministeriale 18 giugno 2002, «Autorizzazione alle regioni a compiere gli atti istruttori per il riconoscimento dei titoli abilitanti dell'area sanitaria conseguiti in Paesi extracomunitari ai sensi dell'art. 1, comma 10-*ter*, del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito in legge dell'art. 1 della legge 8 gennaio 2002, n. 1» e successive modificazioni;

Vista l'istruttoria compiuta dalla regione Lombardia;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di infermiere conseguito nell'anno 2007, presso la facoltà di infermeria dell'Università di Tirana (Albania) dalla sig.ra Vokshi Silvana nata a Durres (Albania) il giorno 3 luglio 1983 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. La sig.ra Vokshi Silvana è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 novembre 2008

Il direttore generale: LEONARDI

08A09207

DECRETO 13 novembre 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Vasa Vera, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la sig. Vasa Vera ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Infermiere», conseguito in Albania, ai fini dell'esercizio in talia della professione di infermiere;

Visto il decreto ministeriale 18 giugno 2002, «Autorizzazione alle regioni a compiere gli atti istruttori per il riconoscimento dei titoli abilitanti dell'area sanitaria conseguiti in Paesi extracomunitari ai sensi dell'art. 1, comma 10-*ter*, del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402,

convertito in legge dell'art. 1 della legge 8 gennaio 2002, n. 1» e successive modificazioni;

Vista l'istruttoria compiuta dalla regione Lombardia;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di infermiere conseguito nell'anno 2003, presso la facoltà di infermeria dell'Università di Tirana (Albania) dalla sig.ra Vasa Vera nata a Merdite (Albania) il giorno 7 aprile 1975 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. La sig.ra Vasa Vera è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 novembre 2008

Il direttore generale: LEONARDI

08A09208

DECRETO 20 novembre 2008.

Riconoscimento alla sig.ra Agnieszka Burdzińska, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di veterinario.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto in particolare l'articolo 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visto l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 22 settembre 2008, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Agnieszka Burdzińska, nata a Bydgoszcz (Polonia) il giorno 3 febbraio 1982, di cittadinanza polacca, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del proprio titolo di «Lekarza weterynarii», rilasciato in data 29 aprile 2008 dalla Uniwersytet Warmińsko-Mazurski W Olsztynie - Polonia, al fine dell'esercizio in Italia della professione di veterinario;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Lekarza weterynarii», rilasciato dalla Uniwersytet Warmińsko-Mazurski W Olsztynie - Polonia in data 29 aprile 2008 alla sig.ra Agnieszka Burdzińska, nata a Bydgoszcz (Polonia) il giorno 3 febbraio 1982, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di veterinario.

Art. 2.

La sig.ra Agnieszka Burdzińska è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di veterinario previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici veterinari territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 novembre 2008

Il direttore generale: LEONARDI

08A09223

DECRETO 25 novembre 2008.

Nomina di un componente effettivo della commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro di Salerno.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI SALERNO

Visto l'art. 410 del Codice di procedura civile, come modificato dall'art. 36 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;

Visto il decreto n. 2975 del 20 novembre 2002 con il quale è stata riconosciuta la Commissione Provinciale di Conciliazione per le controversie individuali di lavoro;

Vista la nota del 19 novembre 2008 con la quale la CISL di Salerno ha chiesto la sostituzione del sig. Giudice Giovanni, dimissionario, componente effettivo della predetta Commissione, con il sig. Santarsiere Mariano, nata il 27 giugno 1971 in Venezuela;

Ritenuto di dover procedere alla sostituzione di cui innanzi;

Decreta:

Il sig. Santarsiere Mariano è nominato componente effettivo della Commissione Provinciale di Conciliazione per le controversie individuali di lavoro di Salerno, in sostituzione del sig. Giudice Giovanni ed in rappresentanza dei lavoratori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Salerno, 25 novembre 2008

Il direttore provinciale: FESTA

08A09260

DECRETO 20 novembre 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Gerda Laurinavičiüté, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia, della professione di odontoiatra.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto in particolare l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visto l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 20 agosto 2008, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Gerda Laurinavičiüté nata a Kaunas (Lituania) il giorno 1° gennaio 1981, di cittadinanza lituana, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del proprio titolo di «Magistro kvalifikacinis laipsnis ir gydytoio odontologo kvalifikacija» rilasciato in data 22 giugno 2004 con il n. KMU 0001819 dalla Kauno Medicinos Universitetas - Lituania - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di odontoiatra;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Magistro kvalifikacinis laipsnis ir gydytoio odontologo kvalifikacija» rilasciato dalla Kauno Medicinos Universitetas - Lituania - in data 22 giugno 2004 con il n. KMU 0001819 alla sig.ra Gerda Laurinavičiüté, nata a Kaunas (Lituania) il giorno 1° gennaio 1981, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

Art. 2.

La sig.ra Gerda Laurinavičiüté è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di odontoiatra previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 novembre 2008

Il direttore generale: LEONARDI

08A09209

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 10 novembre 2008.

Emissione di due francobolli appartenenti alla serie tematica «Il Santo Natale», nei valori di € 0,60 e € 2,80.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE
DEL SETTORE POSTALE
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visti i regolamenti (CE) n. 1103/97 del 17 giugno 1997 e n. 974/98 del 3 maggio 1998;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 , n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante «Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro», convertito, con modificazioni, con legge 23 novembre 2001, n. 409;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366 (*Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 2004), recante «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti le funzioni e la struttura organizzativa del Ministero delle comunicazioni, a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2004, n. 176 (*Gazzetta Uficiale* n. 167 del 19 luglio 2004) recante «Regolamento di organizzazione del Ministero delle comunicazioni»;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 16 dicembre 2004 (*Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 27 dicembre 2004) recante «Riorganizzazione del Ministero delle comunicazioni»;

Visto il decreto 10 novembre 1973, con il quale è stata autorizzata, l'emissione di una serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, avente come tematica «Il Santo Natale»;

Visto il decreto ministeriale 11 maggio 2006 con il quale è stata autorizzata, fra l'altro, l'emissione nell'anno 2008 di francobolli ordinari appartenenti alla suddetta serie;

Riconosciuta l'opportunità di emettere, nell'anno 2008, due francobolli appartenenti alla serie in parola;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 8 giugno 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1° luglio 1999), recante «Riassetto organizzativo dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 12 maggio 2006 (*Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 19 maggio 2006), recante «Disposizioni in materia di invii di corrispondenza rientranti nell'ambito del servizio postale universale. Tariffe e prezzi degli invii di corrispondenza per l'interno e per l'estero»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito in legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

Visto il parere espresso dalla Commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali istituita con decreto del Ministro delle comunicazioni 8 luglio 2005;

Decreta:

Sono emessi nell'anno 2008, due francobolli appartenenti alla serie tematica «Il Santo Natale», nei valori di € 0,60 e € 2,80.

Il francobollo del valore di € 0,60 è stampato dall'Officina Carte Valori dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 30×40; formato stampa: mm 26×36; dentellatura: 13¼×13; colori: sei; tiratura: cinque milioni di esemplari; foglio: cinquanta esemplari, valore «€ 30,00».

Il francobollo del valore di € 2,80 è stampato dall'Officina Carte Valori dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in litografia su fogli laminati in oro, con 2 grammi di oro fino per metro quadrato; formato carta: mm 30×40; formato stampa: mm 25×35; supporto: carta bianca monopatinata da 135 gr/mq; adesivo: tipo acrilico in emulsione acquosa, distribuito in quantità di 22 gr/mq (secco); colori: quadricromia; tiratura: due milioni di esemplari; foglio: formato di cm 18×23 contenente venticinque esemplari fustellati recanti tracciature orizzontali e verticali del supporto siliconato per il distacco facilitato di ciascun francobollo dal proprio supporto; sul lato superiore è riportata la scritta «IL FOGLIO DI VENTICINQUE ESEMPLARI VALE € 70,00»

Vignette:

il francobollo di € 0,60 riproduce il dipinto «Madonna col Bambino in trono fra due Angeli» realizzato da Lorenzo di Credi e conservato presso la sede del Banco di Brescia. Completano il francobollo le leggende «MADONNA COL BAMBINO IN TRONO FRA DUE ANGELI - BRESCIA», «LORENZO DI CREDI» e «NATALE», la scritta «ITALIA» ed il valore «€ 0,60»;

il francobollo di € 2,80 raffigura una ghirlanda natalizia e la leggenda «NATALE». Completano il francobollo la scritta «ITALIA» ed il valore «€ 2,80».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 novembre 2008

Il direttore generale per la regolamentazione del settore postale del Ministero dello sviluppo economico
FIORENTINO

Il capo della Direzione VI del Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
PROSPERI

08A09287

DECRETO 10 novembre 2008.

Emissione di un francobollo in ricordo del terremoto di Messina del 1908, nel valore di € 0,60.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visti i regolamenti (CE) n. 1103/97 del 17 giugno 1997 e n. 974/98 del 3 maggio 1998;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67 /CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante «Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro», convertito, con modificazioni, con legge 23 novembre 2001, n. 409;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366 (*Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 2004), recante «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti le funzioni e la struttura organizzativa del Ministero delle comunicazioni, a norma dell'art. l della legge 6 luglio 2002, n. 137»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2004, n. 176 (*Gazzetta Uficiale* n. 167 del 19 luglio 2004) recante «Regolamento di organizzazione del Ministero delle comunicazioni»;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 16 dicembre 2004 (*Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 27 dicembre 2004) recante «Riorganizzazione del Ministero delle comunicazioni»;

Visto il decreto ministeriale del 13 maggio 2008 con il quale è stata autorizzata, fra l'altro, l'emissione, nell'anno 2008, del francobollo, a tiratura predeterminata, in ricordo del terremoto di Messina del 1908;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti

centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 12 maggio 2006 (*Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 19 maggio 2006), recante «Disposizioni in materia di invii di corrispondenza rientranti nell'ambito del servizio postale universale. Tariffe e prezzi degli invii di corrispondenza per l'interno e per l'estero»;

Visto il decreto-legge del 16 maggio 2008, n. 85 (*Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008), recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

Visto il parere espresso dalla Commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali istituita con decreto del Ministro delle comunicazioni 8 luglio 2005;

Decreta:

È emesso nell'anno 2008, un francobollo in ricordo del terremoto di Messina del 1908, nel valore di € 0,60.

Il francobollo è stampato dall'Officina Carte Valori dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 40×30; formato stampa: mm 36×26; dentellatura: 13×13¼; colori: cinque; tiratura: tre milioni e cinquecentomila esemplari; foglio: cinquanta esemplari, valore «€ 30,00».

La vignetta raffigura, in grafica stilizzata, una veduta dall'alto della città di Messina con l'omonimo stretto e, sullo sfondo, la città di Reggio Calabria; sull'intera vignetta si evidenziano alcuni cerchi concentrici a rappresentare le onde sismiche provocate dal terremoto. Completano il francobollo la leggenda «1908 TERREMOTO DI MESSINA», la scritta «ITALIA» ed il valore «€ 0,60».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 novembre 2008

Il direttore generale per la regolamentazione del settore postale del Ministero dello sviluppo economico
FIORENTINO

Il capo della Direzione VI del Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
PROSPERI

08A09288

DECRETO 10 novembre 2008.

Emissione di un francobollo appartenente alla serie tematica «Il patrimonio artistico e culturale italiano» dedicato al millenario del Campanile di Treviglio, nel valore di € 0,60.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visti i regolamenti (CE) n. 1103/97 del 17 giugno 1997 e n. 974/98 del 3 maggio 1998;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante «Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro», convertito, con modificazioni, con legge 23 novembre 2001, n. 409;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366 (*Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 2004), recante «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti le funzioni e la struttura organizzativa del Ministero delle comunicazioni, a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2004, n. 176 (*Gazzetta Uficiale* n. 167 del 19 luglio 2004) recante «Regolamento di organizzazione del Ministero delle comunicazioni»;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 16 dicembre 2004 (*Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 27 dicembre 2004) recante «Riorganizzazione del Ministero delle comunicazioni»;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 1979, con il quale è stata autorizzata l'emissione, a partire dal 1980, fra l'altro, di una serie di francobolli da realizzare nel corso di più anni, avente come tematica «Il patrimonio artistico e culturale italiano»;

Visto il decreto ministeriale 11 maggio 2006, con il quale è stata autorizzata, fra l'altro, l'emissione nell'anno 2008 di francobolli ordinari appartenenti alla suddetta serie;

Riconosciuta l'opportunità di emettere, nell'anno 2008, un francobollo appartenente alla serie in parola dedicato al millenario del Campanile di Treviglio (Bergamo);

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 8 giugno 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1° luglio 1999), recante «Riassetto organizzativo dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 12 maggio 2006 (*Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 19 maggio 2006), recante «Disposizioni in materia di invii di corrispondenza rientranti nell'ambito del servizio postale universale. Tariffe e prezzi degli invii di corrispondenza per l'interno e per l'estero»;

Visto il decreto-legge del 16 maggio 2008, n. 85 (*Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008), recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

Visto il parere espresso dalla Commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali istituita con decreto del Ministro delle comunicazioni 8 luglio 2005;

Decreta:

È emesso nell'anno 2008, un francobollo appartenente alla serie tematica «Il patrimonio artistico e culturale italiano» dedicato al millenario del Campanile di Treviglio (Bergamo) nel valore di € 0,60.

Il francobollo è stampato dall'Officina Carte Valori dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in calcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 40 × 48; formato stampa: mm 36 × 44; dentellatura: 13 × 13¼; colore: monocromia; tiratura: tre milioni e cinquecentomila esemplari; foglio: venticinque esemplari, valore «€ 15,00».

La vignetta raffigura il Campanile di Treviglio annesso alla Basilica di San Martino e Santa Maria Assunta. Completano il francobollo la leggenda «CAMPANILE DI TREVIGLIO», la scritta «ITALIA» ed il valore «€ 0,60».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 novembre 2008

Il direttore generale per la regolamentazione del Ministero dello sviluppo economico
FIORENTINO

Il Capo della direzione VI del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
PROSPERI

08A09277

DECRETO 10 novembre 2008.

Emissione di un francobollo appartenente alla serie tematica «Le istituzioni» dedicato alla Polizia Locale, nel valore di € 0,60.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visti i regolamenti (CE) n. 1103/97 del 17 giugno 1997 e n. 974/98 del 3 maggio 1998;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante «Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro», convertito, con modificazioni, con legge 23 novembre 2001, n. 409;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366 (*Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 2004), recante «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo. 30 luglio 1999, n. 300, concernenti le funzioni e la struttura organizzativa del Ministero delle comunicazioni, a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2004, n. 176 (*Gazzetta Uficiale* n. 167 del 19 luglio 2004) recante «Regolamento di organizzazione del Ministero delle comunicazioni»;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 16 dicembre 2004 (*Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 27 dicembre 2004) recante «Riorganizzazione del Ministero delle comunicazioni»;

Visto il decreto 16 maggio 1995, con il quale è stata autorizzata l'emissione, a partire dal 1996, di alcune serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, fra cui quella avente come tematica «Le Istituzioni»;

Visto il decreto ministeriale 11 maggio 2006, con il quale è stata autorizzata, fra l'altro, l'emissione nell'anno 2008 di francoboffi ordinari, appartenenti alla suddetta serie;

Riconosciuta l'opportunità di emettere nel 2008 un francobollo ordinario, appartenente alla serie in parola, dedicato alla Polizia Locale;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 8 giugno 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1° luglio 1999), recante «Riassetto organizzativo dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 12 maggio 2006 (*Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 19 maggio 2006), recante «Disposizioni in materia di invii di corrispondenza rientranti nell'ambito del servizio postale universale. Tariffe e prezzi degli invii di corrispondenza per l'interno e per l'estero»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito in legge 14 luglio 2008 n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

Visto il parere espresso dalla Commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali istituita con decreto del Ministro delle comunicazioni 8 luglio 2005;

Decreta:

È emesso nell'anno 2008, un francobollo appartenente alla serie tematica «Le Istituzioni» dedicato alla Polizia Locale, nel valore di € 0,60.

Il francobollo è stampato dall'officina Carte Valori dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 30 × 40; formato stampa: mm 26 × 36; dentellatura: 13¼ × 13; colori: cinque; tiratura: tre milioni e cinquecentomila esemplari; foglio: cinquanta esemplari, valore «€ 30,00».

La vignetta raffigura un particolare di una cartina stradale stilizzata e un vigile urbano che, dalla caratteristica pedana, è intento a dirigere il traffico. Completano il francobollo le leggende «POLIZIA LOCALE», la scritta «ITALIA» ed il valore «€ 0,60».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 novembre 2008

Il direttore generale per la regolamentazione del Ministero dello sviluppo economico
FIORENTINO

Il Capo della Direzione VI del Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
PROSPERI

08A09278

DECRETO 10 novembre 2008.

Emissione di due francobolli appartenenti alla serie tematica «Scuole e Università» dedicati al Polo Liceale «Dante Alighieri» di Gorizia e all'Università degli studi di Perugia, nel valore di € 0,60 per ciascun soggetto.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi),

approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visti i regolamenti (CE) n. 1103/97 del 17 giugno 1997 e n. 974/98 del 3 maggio 1998;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante «Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro», convertito, con modificazioni, con legge 23 novembre 2001, n. 409;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366 (*Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 2004), recante «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti le funzioni e la struttura organizzativa del Ministero delle comunicazioni, a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2004, n. 176 (*Gazzetta Uficiale* n. 167 del 19 luglio 2004) recante «Regolamento di organizzazione del Ministero delle comunicazioni»;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 16 dicembre 2004 (*Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 27 dicembre 2004) recante «Riorganizzazione del Ministero delle comunicazioni»;

Visto il decreto 16 maggio 1995, con il quale è stata autorizzata l'emissione, a partire dal 1996, di una serie di francobolli da realizzare nel corso di più anni, avente come tematica «Scuole e Università»;

Visto il decreto ministeriale 11 maggio 2006, con il quale è stata autorizzata, fra l'altro, l'emissione nell'anno 2008 di francobolli appartenenti alla suddetta serie;

Riconosciuta l'opportunità di emettere, nell'anno 2008, due francobolli appartenenti alla serie in parola dedicati al Polo Liceale «Dante Alighieri» di Gorizia e all'Università degli studi di Perugia;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 12 maggio 2006 (*Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 19 maggio 2006), recante «Disposizioni in materia di invii di corrispondenza rientranti nell'ambito del servizio postale universale. Tariffe e prezzi degli invii di corrispondenza per l'interno e per l'estero»;

Visto il decreto legge del 16 maggio 2008, n. 85 (*Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008), recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

Visto il parere espresso dalla Commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali istituita con decreto del Ministro delle comunicazioni 8 luglio 2005;

Decreta:

Sono emessi nell'anno 2008, due francobolli appartenenti alla serie tematica «Scuole e Università» dedicati al Polo Liceale «Dante Alighieri» di Gorizia e all'Università degli studi di Perugia, nel valore di € 0,60 per ciascun soggetto.

I francobolli sono stampati dall'Officina Carte Valori dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 48 × 40; formato stampa: mm 44 × 36; dentellatura: 13¼ × 13; colori: cinque; tiratura: tre milioni e cinquecentomila esemplari per ciascun francobollo; fogli: venticinque esemplari, valore «€ 15,00».

Vignette:

il francobollo dedicato al Polo Liceale «Dante Alighieri» raffigura la facciata principale di Palazzo Formentini di Gorizia, sede storica dell'istituto scolastico;

il francobollo dedicato all'Università degli Studi di Perugia raffigura i simboli rappresentati nel *Sigilllum* dell'Università, la statua di San Ercolano e il Grifo, elementi figurativi tratti dall'alto rilievo realizzato dall'artista Artemio Giovagnoni, posto all'ingresso di Palazzo Murena, sede storica dell'Università; a sinistra e a destra sono riportate le scritte «STUDIUM GENERALE» e «CIVITATIS PERVSII».

Completano i francoboffi le rispettive leggende «POLO LICEALE «DANTE ALIGHIERI - GORIZIA», e «UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA», la scritta «ITALIA» ed il valore «€ 0,60».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 novembre 2008

Il direttore generale per la regolamentazione del Ministero dello sviluppo economico
FIORENTINO

Il Capo della Direzione VI del Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
PROSPERI

08A09279

DECRETO 12 novembre 2008.

Riconoscimento, al sig. Hortopan Nicolae, di titolo professionale estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di agente di affari in mediazione, sez. immobiliare.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA CONCORRENZA E I CONSUMATORI

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda con la quale il sig. Hortopan Nicolae, cittadino italiano, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Diploma di Bacalaureat» indirizzo arte (musica), conseguito presso il Conservatorio di Musica «C. Porumbescu» di Bucarest (Romania), per l'esercizio in Italia della professione di Agente di affari in mediazione, sez. immobiliare;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del giorno 20 ottobre 2008, che ha ritenuto il titolo dell'interessata idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di Agente di affari in mediazione ai sensi della legge 3 febbraio 1989, n. 39, per il suo contenuto formativo, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Visto che le associazioni di categoria anche se regolarmente convocate e informate in merito all'istanza non hanno partecipato alla riunione della Conferenza dei servizi sopra indicata;

Decreta:

Art. 1.

1. Al sig. Hortopan Nicolae, nato Pucioasa (Romania), in data 18 marzo 1952, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, quale titolo valido per l'iscrizione al ruolo degli agenti di affari in mediazione, settore immobiliare, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 12 novembre 2008

Il direttore generale: VECCHIO

08A09191

DECRETO 12 novembre 2008.

Scioglimento della cooperativa «Roma Piccola soc. coop. a r.l.», in Milano, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la relazione della mancata revisione del 17 dicembre 2007 del revisore incaricato dalla Unione nazionale cooperative italiane e relativa alla società cooperativa sotto indicata;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio, art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «Roma Piccola soc. coop. a r.l.», con sede in Milano, costituita in data 2 novembre 1998 con atto a rogito del notaio dott. Nicola Farolfi Rivani di Paullo (Milano), n. REA 1584873 è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Ferdinando Gorgoglione, nato a Faleria (Viterbo) il 13 giugno 1932, con studio in Milano, corso XXII Marzo n. 8, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 12 novembre 2008

Il Ministro: SCAJOLA

08A09283

DECRETO 12 novembre 2008.

Scioglimento della cooperativa «Brothers Keeper - Soc. coop. sociale siglabile BK-S.C.S.», in Torino, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Viste le risultanze della revisione effettuata in data 28 novembre 2007 dal revisore incaricato dalla Unione nazionale cooperative italiane e relative alla società cooperativa sotto indicata;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio, art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «Brothers Keeper - Soc. coop. sociale siglabile BK-S.C.S.», con sede in Torino, costituita in data 21 ottobre 2002, n. REA 981274 è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Paolo Andrea Santarsiero, nato a Torino il 7 maggio 1971, con studio in Rivoli (Torino), via Simioli n. 50, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 12 novembre 2008

Il Ministro: SCAJOLA

08A09284

DECRETO 12 novembre 2008.

Scioglimento della cooperativa «Express, trasporti e servizi società cooperativa a r.l.», in Ozieri, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista le risultanze dell'ispezione in data 13 gennaio 2006 effettuata dall'Unione nazionale cooperative italiane e relative alla società cooperativa sotto indicata;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio, art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «Express, trasporti e servizi società cooperativa a r.l.», con sede in Ozieri (Sassari), costituita in data 9 marzo 1992, n. REA 101991 è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Antonio Begliutti, nato ad Arbus (Cagliari) il 18 settembre 1966, con studio in Cagliari, via Armando Diaz, 92, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 12 novembre 2008

Il Ministro: SCAJOLA

08A09285

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 17 novembre 2008.

Rettifica al decreto 5 dicembre 2005, n. 3244/Ric., di ammissione al finanziamento del progetto di ricerca e formazione, rif. n. 4411/ICT - Tema 2. (Decreto n. 1285/Ric).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio 2008, n. 121, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, recante: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori» e, in particolare, gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione del Fondo Agevolazioni alla Ricerca e l'istituzione di un Comitato per gli adempimenti ivi previsti;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, recante le: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297» e, in particolare, l'art. 12 che disciplina i progetti di ricerca e formazione presentati in conformità di bandi emanati dal MIUR per la realizzazione di obiettivi specifici;

Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 2000, n. 860/Ric. di nomina del Comitato, così come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo n. 297, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 10 ottobre 2003, n. 90402 d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca «Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo per le Agevolazioni alla Ricerca (F.A.R.)», registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 2003 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 novembre 2003, n. 274;

Visto il decreto direttoriale 16 febbraio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 1° marzo 2004, recante: «Invito alla presentazione, ai sensi dell'art. 12 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, di progetti di ricerca e formazione per la realizzazione di obiettivi specifici nel settore dell'ICT Informations and Communications Technologies»;

Visto il decreto direttoriale n. 3244/Ric. del 5 dicembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 20 dicembre 2005, con il quale, tra gli altri, è stato ammesso agli interventi nelle forme, misure, modalità e condizioni ivi indicate, il progetto n. 4411/ICT – Tema 2 dal titolo «PILOT - Piattaforma di interoperabilità per la Logistica ed i trasporti», presentato da ETNOTEAM S.p.A., Università degli studi della Calabria-DEIS, Università Mediterranea di Reggio Calabria-DIMET;

Visto il contratto di finanziamento in forma di credito agevolato e contributo nella spesa stipulato in data 9 marzo 2007 tra il soggetto convenzionato MCC S.p.A. e i soggetti sopra indicati;

Viste le note Mur prot. n. 2122 dell'11 marzo 2008 e prot. n. 4111 del 7 maggio 2008 relative a modifiche intervenute nell'assetto societario della Etnoteam S.p.A;

Vista la nota Value Team S.p.A. del 19 giugno 2008 prot. Miur n. 5974 del 7 luglio 2008, con la quale la società ha comunicato l'incorporazione a seguito di fusione della Etnoteam S.p.A. società controllata dalla stessa Value Team S.p.A., nonché la variazione della sede legale della Etnoteam S.p.A. da via Valtorta, 48 - Milano a via Vespri Siciliani, 9 - Milano;

Visto l'atto a rogito del Notaio Edmondo Tedeschini di Rozzano (Milano) in data 21 maggio 2008 - rep. n. 284 e racc. n. 138 - dal quale si evince che effettivamente la Value Team S.p.A. - Milano ha incorporato a seguito di fusione la Etnoteam S.p.A. - Milano, subentrando in tutto il patrimonio attivo e passivo della società incorporata, in tutti gli obblighi, impegni e passività di qualsiasi natura, tanto anteriori che posteriori;

Acquisiti in merito gli esiti dei supplementi istruttori dell'esperto scientifico e dell'istituto convenzionato;

Tenuto conto del parere del Comitato ex art. 7 comma 2 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, nella seduta dell'8 ottobre 2008, espresso sulla base delle risultanze degli aggiornamenti istruttori sopraddetti, in ordine alla sopra citata variazione relativamente al subentro da parte della Value Team S.p.A alla Etnoteam S.p.A. nella cotitolarità del contratto;

Considerato che le variazioni proposte non modificano le finalità della ricerca e della formazione, non comportano incrementi delle spese e non contrastano con i criteri della più razionale utilizzazione delle risorse per il conseguimento del miglior risultato contrattuale;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modifiche;

Fermo restando il costo ammesso per ricerca e formazione ed il relativo finanziamento di cui al citato decreto direttoriale n. 3244/Ric. del 5 dicembre 2005;

Decreta:

Art. 1.

I soggetti contraenti sono autorizzati, nell'ambito del contratto di finanziamento del progetto di ricerca e formazione n. 4411/ICT - Tema 2 dal titolo «PILOT - Piattaforma di interoperabilità per la Logistica ed i trasporti», alle variazioni citate in premessa, relativamente al subentro da parte della Value Team S.p.A. - Milano, nella cotitolarità del contratto stesso, a seguito di atto di fusione per incorporazione della Etnoteam S.p.A.

Art. 2.

MCC S.p.A. provvede a regolarizzare il contratto in argomento nel rispetto del presente decreto e secondo tutte le modalità di cui al citato decreto ministeriale n. 3244/Ric del 5 dicembre 2005.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Repubblica italiana.

Roma, 17 novembre 2008

Il direttore generale: CRISCUOLI

08A09205

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 19 novembre 2008.

Determinazione dell'intensità degli aiuti e rimodulazione delle percentuali assegnate agli interventi di cui all'articolo 2, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 27 settembre 2007, n. 227, a sostegno delle imprese di autotrasporti merci per conto terzi.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRAPORTI

Visto il decreto del Presidente detta Repubblica 27 settembre 2007, n. 227, pubblicato nella *Gazzetta Uficiale* n. 287 dell'11 dicembre 2007, regolamento recante le modalità di ripartizione e di erogazione del Fondo per le misure di accompagnamento della riforma dell'autotrasporto di merci e per lo sviluppo detta logistica di cui all'art. 6, comma 8, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17;

Visto l'art. 2, comma 2, del predetto regolamento che specifica le tipologie di intervento ammesse a ricevere i contributi stanziati dal presente regime d'aiuti;

Considerato che all'art. 2, comma 3, viene specificato che alle iniziative di cui al precedente comma 2 del medesimo articolo sono destinati contributi entro i limiti massimi di intensità fissati dalla normativa europea e vengono specificate le misure percentuali di erogazione, rispetto all'importo globale disponibile, per ognuna delle iniziative specificate al comma precedente;

Considerato, altresì, che l'art. 2, comma 4, stabilisce che con decreto ministeriale, in funzione delle disponibilità finanziarie e delle istanze presentate dai soggetti interessati, possono essere rimodulate te percentuali di cui al precedente comma 3;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti del 14 dicembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 15 del 18 gennaio 2008, recante le modalità di ripartizione e l'erogazione di contributi a sostegno delle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi;

Visto il decreto del capo del Dipartimento per i trasporti terrestri del 5 febbraio 2008, di nomina dei membri della commissione di cui all'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale del 14 dicembre 2007;

Vista la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato;

Visto il regolamento (CE) della Commissione n. 800 del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune, in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato istitutivo dell'Unione europea, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea n. L214, del 9 agosto 2008, entrato in vigore il 29 agosto 2008;

Vista la nota n. 433517 del 30 settembre 2008, con la quale la Commissione europea - Direzione generale per l'energia e i trasporti, invita le Autorità italiane a ritirare la notifica del regime di aiuti di cui al richiamato decreto del Presidente della Repubblica 27 settembre 2007, n. 227, ed a darvi attuazione nel quadro delle norme del predetto regolamento della Commissione (CE), n. 800/2008;

Vista la nota in data 10 novembre 2008, con la quale l'apposita Commissione di valutazione delle istanze propone di determinare la soglia dell'intensità degli aiuti in parola nella percentuale del 15%, rispetto ai costi giudicati ammissibili a seguito dell'istruttoria delle domande, tenuto conto dei limiti massimi previsti dal richiamato regolamento n. 800/2008, e delle finalità complessive del regime di aiuti in parola, di soddisfare il maggior numero di imprese, nonché di ridurre al minimo le ipotesi di polverizzazione dei contributi;

Rilevato che, a seguito dell'esame in fase istruttoria, da parte della citata Commissione di valutazione, della documentazione presentata dalle imprese interessate, gli stanziamenti previsti dall'art. 2, comma 2, del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 227/2007 alle lettere *e)*ed *f)*, risultano superiori rispetto all'entità degli importi erogabili ai soggetti aventi diritto, mentre le risorse destinate agli interventi di cui alle aree contraddistinte dalle lettere *a)*, *b)*, *c)*, e all'area di cui alla lettera *d)*, risultano insufficienti;

Vista la proposta formulata dalla Commissione di valutazione con la citata nota del 10 novembre 2008;

Ravvisata, pertanto, la necessità di rimodulare le risorse assegnate alle diverse tipologie di interventi, così come previsto all'art. 2, comma 4 del regolamento citato, secondo le ipotesi formulate dalla Commissione di valutazione;

Decreta:

Art. 1.

Determinazione dell'intensità degli aiuti

1. L'intensità di aiuto di cui all'art. 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 27 settembre 2007, n. 227, concedibile alle imprese, è fissata nella misura del 15 per cento dei costi giudicati ammissibili dalla Commissione istituita ai sensi dell'art. 5 del medesimo decreto, con riferimento a tutte le tipologie di intervento e nei limiti delle risorse stanziate dal comma 2 del medesimo articolo.

Art. 2.

Rimodulazione delle percentuali assegnate agli interventi

1. La parte eccedente delle risorse destinate alle tipologie d'intervento di cui all'art. 2, comma 2, lettere *e)*, ed *f)*, del decreto del Presidente della Repubblica 27 settembre 2007, n. 227, residua dopo l'attribuzione alle imprese aventi diritto di contributi per gli interventi ivi previsti, dichiarati ammissibili dalla Commissione menzionata all'art. 1, viene riassegnata a favore delle tipologie d'intervento di cui alle aree che comprendono le lettere *a), b), c)*, ed all'area contrassegnata dalla lettera *d)*, dello stesso art. 2, comma 2, tenuto conto delle istanze presentate relativamente agli investimenti ritenuti ammissibili.

2. L'importo residuo di cui al comma 1 viene destinato, netta misura dell'85,36%, alle aree di interventi di cui alle citate lettere *a)*, *b)*, *c)*, e nella misura del 14,64% all'area d'intervento di cui alla lettera *d)*. Tale importo è attribuito, secondo l'intensità fissata dall'art. 1, a favore dei soggetti che seguono in graduatoria e che non otterrebbero contributi senza la riassegnazione di cui al comma 1, e a condizione che abbiano presentato investimenti giudicati ammissibili dalla Commissione di valutazione.

Art. 3.

Invarianza della spesa

1. Il presente decreto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Uficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 novembre 2008

Il Ministro: MATTEOLI

08A09264

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 24 novembre 2008.

Modifica del decreto 24 maggio 2007, relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Crudo di Cuneo» per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il decreto 24 maggio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 129 del 6 giugno 2007 relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Crudo di Cuneo» per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta;

Vista la nota del 13 novembre 2008, numero di protocollo 8998, con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha trasmesso il disciplinare di produzione della denominazione «Crudo di Cuneo» modificato in accoglimento delle richieste della Commissione UE;

Ritenuta la necessità di riferire la protezione transitoria a livello nazionale al disciplinare di produzione modificato in accoglimento delle richieste della Commissione UE e trasmesso al competente organo comunitario con la citata nota del 13 novembre 2008, numero di protocollo 8998;

Decreta:

Articolo unico

La protezione a titolo transitorio a livello nazionale, accordata con decreto 24 maggio 2007 alla denominazione «Crudo di Cuneo» per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta, è riservata al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione trasmesso all'organo comunitario con nota del 13 novembre 2008, numero di protocollo 8998 e consultabile nel sito istituzionale di questo Ministero all'indirizzo http://www.politicheagricole.gov.it

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 novembre 2008

Il capo dipartimento: NEZZO

08A09220

DECRETO 24 novembre 2008.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio «Centro tecnico enologico fu Carmine di Vittorio Festa» al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'articolo 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2676/90 della Commissione del 17 settembre 1990 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;

Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 118 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156 recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari che individua all'art. 3 i requisiti minimi dei laboratori che effettuano analisi finalizzate a detto controllo e tra essi la conformità ai criteri generali stabiliti dalla norma europea EN 45001, sostituita nel novembre 2000 dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto 18 novembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 286 del 9 dicembre 2005 con il quale al laboratorio Centro tecnico enologico fu Carmine di Vittorio Festa, ubicato in Pescara, Via Marino da Caramanico n. 7 è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione;

Vista la domanda di rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 4 novembre 2008;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 20 ottobre 2006 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione

al laboratorio Centro tecnico enologico fu Carmine di Vittorio Festa, ubicato in Pescara, Via Marino da Caramanico n. 7, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità fino al 31 ottobre 2010 data di scadenza dell'accreditamento a condizione che questo rimanga valido per tutto il detto periodo.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 novembre 2008

Il capo dipartimento: NEZZO

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità fissa	Reg. CEE 2676/90 allegato 15
Acidità totale	Reg. CEE 2676/90 allegato 13, par. 5.2
Acidità volatile	Reg. CEE 2676/90 allegato 14
Acido sorbico	Reg. CEE 2676/90 allegato 22, par. 2
Alcalinità delle ceneri	Reg. CEE 2676/90 allegato 10
Anidride solforosa	Reg. CEE 2676/90 allegato 25, par. 2.3
Caratteristiche cromatiche	Reg. CEE 2676/90 allegato 40, par. 1.2.2
Ceneri	Reg. CEE 2676/90 allegato 9
Cloruri	Reg. CEE 2676/90 allegato 11, par. 6
Estratto secco netto, Estratto non riduttore	Reg. CEE 2676/90 allegato 4 + allegato 5, par. 3.2 (Circ. MIPAF 12/03/2003)
Estratto secco totale	Reg. CEE 2676/90 allegato 4
Litio	DM 12/03/1986 S.O. GU N.161 14/07/1986 met. XXX pag. 47
Massa Volumica a 20°C - Densità relativa a 20°C	Reg. CEE 2676/90 allegato 1, par. 5.2
pH	Reg. CEE 2676/90 allegato 24
Rame	Reg. CEE 2676/90 allegato 31
Sodio	Reg. CEE 2676/90 allegato 26, par. 2
Solfati	Reg. CEE 2676/90 allegato 12, par. 2
Titolo alcolometrico	DM 12/03/1986 S.O. GU N.161 14/07/1986 met. II pag. 101
Titolo alcolometrico volumico	Reg. CEE 2676/90 allegato 3 + Reg. CE 128/04 allegato 4 bis

Titolo alcolometrico volumico potenziale	Reg. CEE 2676/90 allegato 5, par. 3.2 + DPR n. 162 12/02/1965 SO n.73 GU 23/03/1965 art. 1 + Reg. CEE 1493/1999 allegato II
Titolo alcolometrico volumico totale	Reg. CEE 2676/90 allegato 3 + allegato 5, par. 3.2 + Reg CE 128/2004 allegato 4 bis + Reg. CEE 1493/1999 allegato II, p.to 3
Umidità	DM 12/03/1986 S.O. GU N.161 14/07/1986 met. I, pag. 101
Zinco	Reg. CEE 2676/90 allegato 34
Zuccheri riduttori	Reg. CEE 2676/90 allegato 5, par. 3.2

08A09221

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERAZIONE 27 novembre 2008.

Modificazioni al regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti, adottato con deliberazione n. 11971 del 14 maggio 1999. (Deliberazione n. 16709).

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 205, come modificato dall'art. 17 del decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164;

Vista la delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, con la quale è stato adottato il regolamento concernente la disciplina degli emittenti, in attuazione del decreto legislativo n. 58 del 1998, come modificato con delibere n. 12475 del 6 aprile 2000, n. 13086 del 18 aprile 2001, n. 13106 del 3 maggio 2001, n. 13130 del 22 maggio 2001, n. 13605 del 5 giugno 2002, n. 13616 del 12 giugno 2002, n. 13924 del 4 febbraio 2003, n. 14002 del 27 marzo 2003, n. 14372 del 23 dicembre 2003, n. 14692 dell'11 agosto 2004, n. 14743 del 13 ottobre 2004, n. 14990 del 14 aprile 2005, n. 15232 del 29 novembre 2005, n. 15510 del 20 luglio 2006, n. 15520 del 27 luglio 2006, n. 15586 del 12 ottobre 2006, n. 15915 del 3 maggio 2007, n. 15960 del 30 maggio 2007 e n. 16515 del 18 giugno 2008;

Vista, in particolare, la Parte I del regolamento concernente la disciplina degli emittenti, recante disposizioni in materia di «Fonti normative e definizioni»;

Ritenuta la necessità di integrare l'art. 2 del regolamento concernente la disciplina degli emittenti, al fine di indicare, ai sensi dell'art. 205 del decreto legislativo n. 58 del 1998, le condizioni al ricorrere delle quali le offerte di acquisto e di vendita di prodotti finanziari effettuate nei sistemi multilaterali di negoziazione o da internalizzatori sistematici non costituiscono offerta al pubblico di prodotti finanziari né offerta pubblica di acquisto o di scambio ai sensi della Parte IV, Titolo II, del medesimo decreto legislativo n. 58 del 1998;

Cconsiderate le osservazioni formulate dagli Organismi ed Enti consultati ai fini della predisposizione della presente normativa;

Delibera:

I. Il regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti, approvato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e modificato con delibere n. 12475 del 6 aprile 2000, n. 13086 del 18 aprile 2001, n. 13106 del 3 maggio 2001, n. 13130 del 22 maggio 2001, n. 13605 del 5 giugno 2002, n. 13616 del 12 giugno 2002, n. 13924 del 4 febbraio 2003, n. 14002 del 27 marzo 2003, n. 14372 del 23 dicembre 2003, n. 14692 dell'11 agosto 2004, n. 14743 del 13 ottobre 2004, n. 14990 del 14 aprile 2005, n. 15232 del 29 novembre 2005, n. 15510 del 20 luglio 2006, n. 15520 del 27 luglio 2006, n. 15586 del 12 ottobre 2006, n. 15915 del 3 maggio 2007, n. 15960 del 30 maggio 2007 e n. 16515 del 18 giugno 2008, è modificato come segue:

nell'art. 2, dopo il comma 2, vengono aggiunti i seguenti commi:

«3. Ferma restando l'applicazione dell'articolo 100 del Testo unico e delle relative norme di attuazione, le quotazioni di prezzi immesse nei sistemi multilaterali di negoziazione non costituiscono offerta al pubblico di strumen-

ti finanziari né offerta pubblica di acquisto o di scambio ai sensi della Parte IV, Titolo II, del Testo unico, purché tali sistemi, tenuto conto del tipo di strumento negoziato, prevedano:

a) prima dell'inizio della negoziazione, un documento di ammissione alle negoziazioni contenente:

1) le informazioni sufficienti affinché gli investitori possano pervenire ad un giudizio sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria e sulle prospettive dell'emittente, nonché sugli strumenti finanziari e sui relativi diritti;

2) l'avvertenza che lo stesso non è stato esaminato né approvato dalla Consob;

b) per la durata delle negoziazioni, obblighi finalizzati a rendere accessibili al pubblico informazioni sufficienti a permettere agli investitori di pervenire a un giudizio sull'investimento.

4. Il documento di ammissione di cui al comma 3, lettera *a)*, non è richiesto nei casi in cui l'offerta abbia ad oggetto strumenti finanziari che sono già stati oggetto di un'offerta al pubblico per la quale è stato pubblicato, non più di dodici mesi prima dell'ammissione alle negoziazioni nel sistema multilaterale, un prospetto redatto conformemente alle disposizioni comunitarie o che hanno costituito corrispettivo di un'offerta pubblica di scambio per la quale è stato pubblicato un documento d'offerta negli ultimi dodici mesi ai sensi dell'art. 102 del Testo unico.

5. Non costituiscono offerta pubblica di acquisto le quotazioni di prezzi di acquisto immesse nei sistemi multilaterali di negoziazione riservati ai soli investitori qualificati, ovvero aventi ad oggetto gli strumenti finanziari di cui all'art. 100, comma 1, lettere *d)*, *e)* e *g)*, nonché gli strumenti finanziari di valore nominale unitario minimo di almeno 50.000 euro o gli OICR aperti il cui ammontare minimo di sottoscrizione sia pari ad almeno 250.000 euro.

6. Non costituiscono altresì offerta al pubblico di strumenti finanziari né offerta pubblica di acquisto o di scambio ai sensi della Parte IV, Titolo II, del Testo unico le quotazioni di prezzi immesse nei sistemi multilaterali di negoziazione ovvero effettuate da internalizzatori sistematici aventi ad oggetto gli strumenti finanziari indicati nell'art. 100-*bis*, comma 4, del Testo unico nonché gli strumenti finanziari, emessi da soggetti italiani o esteri:

1) ammessi alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano o di un altro Paese dell'Unione Europea;

2) già diffusi tra il pubblico in Italia ai sensi dell'art. 2-*bis* o già distribuiti presso il pubblico in un paese dell'Unione Europea a condizione che, in questo secondo caso, l'emittente o l'eventuale garante o la società controllante abbia strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati dell'Unione Europea e comunque fornisca informativa periodica.

7. Alle offerte di vendita di strumenti finanziari effettuate nei sistemi multilaterali di negoziazione o da internalizzatori sistematici diverse da quelle indicate nei commi 3, 4 e 6, numero 1, si applica, ove ne ricorrano i presupposti, l'articolo 100-*bis*, commi 2 e 3, del Testo unico.».

II. La presente delibera è pubblicata nel Bollettino della Consob e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Essa entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 27 novembre 2008

Il presidente: CARDIA

08A09226

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 28 novembre 2008.

Modifica degli stampati di specialità medicinali contenenti il principio attivo «Carbamazepina».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO DI FARMACOVIGILANZA

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il regolamento di organizzazione, di amministrazione, dell'ordinamento del personale dell'AIFA pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 29 giugno 2005;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 luglio 2008, registrato dall'ufficio centrale del bilancio al registro visti semplici, foglio n. 803 in data 18 luglio 2008, con il quale viene nominato il prof. Guido Rasi direttore generale dell'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Uficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE ;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il parere del Pharmacovigilance Working Party del giugno/luglio 2008 riguardante la sindrome di Stevens-Johnson dei medicinali contenenti il principio attivo Carbamazepina;

Visto il parere della sottocommissione di farmacovigilanza reso nella seduta del 6 ottobre 2008;

Visto il parere della Commissione Tecnico Scientifica dell'AIFA reso nella seduta del 7/8 ottobre 2008;

Determina:

Art. 1.

1. È fatto obbligo a tutte le aziende titolari di autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinali, autorizzate con procedura di autorizzazione di tipo nazionale, contenenti il principio attivo Carbamazepina, di integrare gli stampati secondo quanto indicato nell' allegato I che costituisce parte della presente determinazione.

2. Le modifiche di cui al comma 1 – che costituiscono parte del decreto di autorizzazione rilasciato per ciascuna specialità medicinale - dovranno essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto e per il foglio illustrativo entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente determinazione per le specialità medicinali contenenti il principio attivo Carbamazepina.

3. Trascorso il termine di cui al comma 2, riferito alle specialità medicinali contenenti il principio attivo Carbamazepina non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dalla presente determinazione. Pertanto, entro la scadenza del termine indicato dal comma 2, tali confezioni andranno ritirate dal commercio.

4. Gli stampati delle specialità medicinali contenenti il principio attivo Carbamazepina autorizzate con procedura nazionale successivamente alla data di entrata in vigore della presente determinazione, dovranno riportare anche quanto indicato nell' allegato I della presente determinazione.

Roma, 28 novembre 2008

Il dirigente: VENEGONI

ALLEGATO *I*

RIASSUNTO DELLE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Controindicazioni

Prima di decidere di iniziare il trattamento, i pazienti di origine cinese di etnia Han o di origine Tailandese dovrebbero, quando possibile, effettuare uno screening per HLA-B*1502 poiché questo tipo di allele è fortemente predittivo per una correlazione di rischio della grave sindrome di Stevens-Johnson indotta da carbamazepina.(vedere sezione 4.4)

4.4 Speciale avvertenze e precauzione per l'uso

Negli individui di origine cinese di etnia Han o tailandese, è stato dimostrato che la positività per HLA-B*1502 è fortemente correlata con il rischio di sviluppare una reazione cutanea grave, conosciuta come Sindrome di Stevens-Johnson (SJS), in caso di trattamento con carbamazepina. Quando possibile, questi pazienti dovrebbero essere sottoposti ad uno screening per questo allele prima di iniziare il trattamento con carbamazepina. Se questi pazienti risultano positivi al test, il trattamento con la carbamazepina non dovrebbe essere iniziato, a meno che le altre alternative terapeutiche non siano praticabili. I pazienti testati che sono risultati negativi per HLA-B*1502 sono a basso rischio di insorgenza di Stevens-Johnson (SJS), sebbene tale reazione possa ancora verificarsi anche se molto raramente.

Al momento, a causa della mancanza di dati, non è noto se tutti gli individui di discendenza sud-est asiatica siano a rischio.

La positività per l'allele HLA-B*1502 non è stata associata alla SJS nella popolazione caucasica.

FOGLIO ILLUSTRATIVO

Sezione. 2

Gravi effetti indesiderati cutanei possono insorgere raramente durante il trattamento con < nome della specialità medicinale > . Nella popolazione di origine cinese o tailandese questo rischio può essere previsto attraverso un esame del sangue. In caso di appartenenza alla suddetta origine etnica, consultare il proprio medico curante prima di assumere il farmaco.

08A09265

DETERMINAZIONE 28 novembre 2008.

Modifica degli stampati di specialità medicinali appartenenti alla categoria dei farmaci antiepilettici (ATC N03).

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO DI FARMACOVIGILANZA

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto del Ministro della Salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il regolamento di organizzazione, di amministrazione, dell'ordinamento del personale dell'AIFA pubblicato sulla GU n. 145 del 29 giugno 2005;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 luglio 2008, registrato dall'ufficio centrale del bilancio al registro visti semplici, foglio n. 803 in data 18 luglio 2008, con il quale viene nominato il prof. Guido Rasi direttore generale dell'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Uficiale* della Repubblica italiana n.142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE ;

Visto la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il parere del Pharmacovigilance Working Party del giugno/luglio 2008 riguardante segni di ideazione e comportamento suicidario dei medicinali per uso umano appartenenti alla categoria dei farmaci antiepilettici (ATC N03);

Visto il parere della sottocommissione di farmacovigilanza reso nella seduta del 6 ottobre 2008;

Visto il parere della Commissione Tecnico Scientifica dell'AIFA reso nella seduta del 7/8 ottobre 2008;

Determina:

Art. 1.

1. È fatto obbligo a tutte le aziende titolari di autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinali, autorizzate con procedura di autorizzazione di tipo nazionale, appartenenti alla categoria dei farmaci antiepilettici (ATC N03), di integrare gli stampati secondo quanto indicato nell'allegato I che costituisce parte della presente determinazione.

2. Le modifiche di cui al comma 1 – che costituiscono parte del decreto di autorizzazione rilasciato per ciascuna specialità medicinale - dovranno essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto e per il foglio illustrativo entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente determinazione per le specialità medicinali appartenenti alla categoria dei farmaci antiepilettici (ATC N03).

3. Trascorso il termine di cui al comma 2, riferito alle specialità medicinali appartenenti alla categoria dei farmaci antiepilettici (ATC N03) non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dalla presente determinazione. Pertanto, entro la scadenza del termine indicato dal comma 2, tali confezioni andranno ritirate dal commercio.

4. Gli stampati delle specialità medicinali appartenenti alla categoria dei farmaci antiepilettici (ATC N03) autorizzate con procedura nazionale successivamente alla data di entrata in vigore della presente determinazione, dovranno riportare anche quanto indicato nell' allegato I della presente determinazione.

Roma, 28 novembre 2008

Il dirigente: VENEGONI

ALLEGATO *I*

RIASSUNTO DELLE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Sezione 4.4 Speciale avvertenze e precauzione per l'uso

Casi di ideazione e comportamento suicidari sono stati riportati nei pazienti in trattamento con farmaci antiepilettici nelle loro diverse indicazioni. Una meta-analisi di trials clinici randomizzati verso placebo ha, inoltre, evidenziato la presenza di un modesto incremento del rischio di ideazione e comportamento suicidario.

Il meccanismo di tale rischio non è stato stabilito e i dati disponibili non escludono la possibilità di un incremento di rischio con < nome della specialità medicinale >.

Pertanto, i pazienti dovrebbero essere monitorati per eventuali segni di ideazione e comportamento suicidari ed in tal caso dovrebbe essere preso in considerazione un appropriato trattamento. I pazienti (e chi ne ha cura) dovrebbero essere istruiti ad avvertire il proprio medico curante qualora emergano segni di ideazione o comportamento suicidari.

FOGLIO ILLUSTRATIVO

Sezione. 2

Un piccolo numero di pazienti in trattamento con farmaci antiepilettici come «nome della specialità medicinale» ha sviluppato pensieri autolesivi o di suicidio. In qualunque momento emergano pensieri di questo genere contattare immediatamente il proprio medico curante.

08A09266

AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 25 novembre 2008.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del servizio di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Cagliari.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER LA SARDEGNA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli Uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art.33 della Legge 18 febbraio 1999 n. 28, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 43 del 22 febbraio 1999, che ha sostituito l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, come sostituito dall'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, che ha dettato nuove disposizioni in materia di mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, tra cui l'avere demandato la competenza ad emanare il decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari al direttore generale, regionale o compartimentale;

Vista la nota prot. n. 22360 del 26 marzo 1999 con la quale il Dipartimento del Territorio, Direzione Centrale per i SS.GG., il Personale e l'Organizzazione ha disposto che a decorrere dal 9 marzo 1999 le Direzioni Compartimentali dovranno provvedere direttamente, nell'ambito delle proprie competenze, all'emanazione dei decreti di cui trattasi;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Uficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli artt. 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il garante del contribuente;

Vista la nota prot. n. 15649 del 12 novembre 2008 del Direttore dell'Ufficio Provinciale di Cagliari, con la quale è stata comunicata la causa e il periodo del mancato funzionamento dell'Ufficio Provinciale di Cagliari - Servizio di Pubblicita Immobiliare;

Atteso che il mancato funzionamento è stato determinato da un intervento di disinfestazione della sede del SPI;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha reso necessario la chiusura al pubblico dell'Ufficio sopra citato, creando disagi ai contribuenti;

Considerato che ai sensi delle sopra citate disposizioni, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare

funzionamento dell'Ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Visto il parere favorevole dell'Ufficio del Garante del Contribuente espresso con nota n. UGC/1700 del 19 novembre 2008, ai sensi degli artt.1 e 3 del d.l. 21 giugno 1961, n. 498;

Decreta:

È accertato il periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Cagliari - Servizio di pubblicità immobiliare - per il giorno 14 novembre 2008 delle ore 11,30 alle 14.

La presente disposizione verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cagliari, 25 novembre 2008

p. *il direttore regionale:* MURA

08A09222

DETERMINAZIONE 25 novembre 2008.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del servizio di pubblicità immobiliare di Tortona, dell'Ufficio provinciale di Alessandria.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER IL PIEMONTE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norma per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001 , che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il garante del contribuente;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la nota inviata dall'Ufficio provinciale di Alessandria in data 12 novembre 2008, prot. n. 12281/08, con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di mancato funzionamento del Servizio di pubblicità immobiliare di Tortona;

Accertato che l'irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi a causa della giornata di sciopero organizzata dalle organizzazioni sindacali CGIL-FP e FLP;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Ufficio;

Visto il parere favorevole dell'Ufficio del garante del contribuente prot. n. 1303/08 del 13 novembre 2008;

Determina:

È accertato il periodo di mancato funzionamento del sottoindicato ufficio come segue: il giorno 7 novembre 2008, regione Piemonte: Ufficio provinciale di Alessandria - Servizio di pubblicità immobiliare di Tortona.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 25 novembre 2008

Il direttore regionale: ORSINI

08A09281

DETERMINAZIONE 25 novembre 2008.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del servizio di pubblicità immobiliare di Ivrea, dell'Ufficio provinciale di Torino.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER IL PIEMONTE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norma per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione del-

le strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001 , che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il garante del contribuente;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la nota inviata dall'Ufficio provinciale di Torino in data 14 novembre 2008, prot. n. 26730/08, con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di mancato funzionamento del Servizio di pubblicità immobiliare di Ivrea;

Accertato che l'irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi a causa della giornata di sciopero organizzata dalle organizzazioni sindacali CGIL-FP e FLP;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Ufficio;

Visto il parere favorevole dell'Ufficio del garante del contribuente prot. n. 1321/08 del 18 novembre 2008;

Determina:

È accertato il periodo di mancato funzionamento del sottoindicato ufficio come segue: il giorno 7 novembre 2008, regione Piemonte: Ufficio provinciale di Torino - Servizio di pubblicità immobiliare di Ivrea.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 25 novembre 2008

Il direttore regionale: ORSINI

08A09282

PROVVEDIMENTO 25 novembre 2008.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dei servizi catastali dell'Ufficio provinciale di Arezzo.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER LA TOSCANA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni e dalle norme di seguito riportate

Accerta

il periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio Provinciale del Territorio di Arezzo: dei servizi catastali dal 31 ottobre al 6 novembre 2008 e dei servizi di pubblicità immobiliare dal 31 ottobre al 4 novembre 2008.

Motivazioni.

Il presente atto scaturisce dalla seguente circostanza: un guasto del server dell'Ufficio Provinciale di Arezzo ha comportato la chiusura dei servizi catastali dal 31 ottobre al 6 novembre 2008 e dei servizi immobiliari dal 31 ottobre al 4 novembre. La situazione richiede di essere regolarizzata e il Direttore Regionale è chiamato a esprimersi in merito.

Con nota dell'Ufficio Provinciale del Territorio di Arezzo, n. 7641 in data 14 novembre 2008, sono stati comunicati la causa e il periodo della chiusura dell'Ufficio; il suddetto guasto può essere considerato come evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Amministrazione.

L'ufficio del garante del contribuente per la regione Toscana, con delibera protocollo n. 654 del 21 novembre 2008, ha espresso parere favorevole riguardo al presente provvedimento.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi dell'atto:

decreto legislativo n. 300/1999;

decreto del Ministro delle Finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000;

regolamento di amministrazione dell'Agenzia del Territorio del 5 dicembre 2000;

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770;

art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961;

legge 25 ottobre 1985, n. 592;

decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Firenze, 25 novembre 2008

Il direttore regionale: ANGIÒ

08A09253

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Soppressione del deposito fiscale della società «Cianciola Sardegna Srl», in Elmas

Con decreto direttoriale n. DAC/CTL/17784/2008 del 2 dicembre 2008 il deposito fiscale per la distribuzione dei tabacchi lavorati a provviste di bordo o altre destinazioni in esenzione di imposta della società «Cianciola Sardegna Srl» - cod. accisa n. IT00CAT00017U, con sede in Elmas (Cagliari), via Cettolini snc, è stato soppresso.

08A09298

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Lincospectin».

Estratto provvedimento n. 273 del 17 novembre 2008

Specialità medicinale per uso veterinario LINCOSPECTIN, A.I.C. n. 100237, in tutte le confezioni e preparazioni autorizzate.

Titolare A.I.C.: Pfizer Italia S.r.l., con sede in Borgo San Michele (Latina), strada statale n. 156, km 50, codice fiscale n. 06954380157.

Oggetto: eliminazione di alcune specie animali dalle indicazioni d'uso.

Si dispone, per tutte le confezioni e preparazioni autorizzate del suddetto medicinale, l'eliminazione dalle indicazioni d'uso delle seguenti specie animali:

caprina;

ovina in lattazione.

La società titolare dell'autorizzazione di cui trattasi è tenuta ad adeguare gli stampati delle confezioni in commercio entro sessanta giorni.

Il presente provvedimento è efficace dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A09257

Modificazione all'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Estropill 20»

Estratto provvedimento n. 268 del 17 novembre 2008

Specialità medicinale per uso veterinario ESTROPILL 20 compresse nella confezione: astuccio da 8 compresse in blister - A.I.C. n. 102063043.

Titolare A.I.C.: Intervet Productions S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Aprilia (Latina) - Via Nettunense, km 20,300 - codice fiscale n. 02059910592.

Oggetto:

variazione tipo IB: aggiunta sito di produzione;

variazione tipo IA: aggiunta sito produttivo responsabile rilascio lotti;

variazione tipo IA: aggiunta sito produttivo per il confezionamento secondario;

variazione tipo IA: aggiunta sito produttivo per il confezionamento primario.

Sono autorizzate, per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, le seguenti variazioni di siti produttivi:

Intervet GesmbH, Siemensstrasse 107 - 1210 Vienna (Austria), autorizzato per il rilascio lotti (escluso il controllo) e per le operazioni di imballaggio secondario, in aggiunta al sito Intervet Productions - Aprilia (Latina), attualmente autorizzato;

Pharbil Waltrop GmbH, Im Wirrigen 25 - 45731 Waltrop (Germania), autorizzato per tutte le operazioni produttive tranne il rilascio dei lotti, per le operazioni di imballaggio primario e secondario, in aggiunta al sito Intervet Productions - Aprilia (Latina), attualmente autorizzato.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Uficiale* della Repubblica italiana.

08A09258

Modificazione all'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Estropill 5»

Estratto provvedimento n. 269 del 17 novembre 2008

Specialità medicinale per uso veterinario ESTROPILL 5 compresse nella confezione: astuccio da 32 compresse in blister - A.I.C. n. 102063029.

Titolare A.I.C.: Intervet Productions S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Aprilia (Latina) - via Nettunense, km 20,300 - codice fiscale n. 02059910592.

Oggetto:

variazione tipo IB: aggiunta sito di produzione;

variazione tipo IA: aggiunta sito produttivo responsabile rilascio lotti;

variazione tipo IA: aggiunta sito produttivo per il confezionamento secondario;

variazione tipo IA: aggiunta sito produttivo per il confezionamento primario.

Sono autorizzate, per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, le seguenti variazioni di siti produttivi:

Intervet GesmbH, Siemensstrasse 107 - 1210 Vienna (Austria), autorizzato per il rilascio lotti (escluso il controllo) e per le operazioni di imballaggio secondario, in aggiunta al sito Intervet Productions - Aprilia (Latina), attualmente autorizzato;

Pharbil Waltrop GmbH, Im Wirrigen 25 - 45731 Waltrop (Germania), autorizzato per tutte le operazioni produttive tranne il rilascio dei lotti, per le operazioni di imballaggio primario e secondario, in aggiunta al sito Intervet Productions - Aprilia (Latina), attualmente autorizzato.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Uficiale* della Repubblica italiana.

08A09259

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende rilasciata alla società «Fiduciaria Omega S.r.l.», in breve «F.O. S.r.l.», in Roma.

Con D.D. 21 novembre 2008, emanato dal Ministero dello sviluppo economico, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 ed al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, rilasciata con D.D. 6 maggio 2004, alla società «Fiduciaria Omega S.r.l.» in breve «F.O. S.r.l.», con sede legale in Roma, codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese 07758361005, è dichiarata decaduta su istanza della società a seguito di messa in liquidazione della stessa.

08A09280

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Cessazione dell'impegno dei comuni a fornire al MATTM i dati annuali sugli incendi boschivi comunali e urgenza della realizzazione del catasto delle aree percorse dal fuoco.

L'art. 13 della legge 21 novembre 2000 n. 353, ha abrogato *in toto* la legge n. 47/75 (compreso l'art. 9 così come modificato dalla legge 29 novembre 1993, n. 428). Conseguentemente i comuni non sono più tenuti a trasmettere annualmente informazioni in merito alle aree percorse dal fuoco nel proprio territorio, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Restano fermi, ovviamente, gli obblighi e le prescrizioni, di cui all'art. 10 comma 2 della sopra citata legge n. 353/2000, sulla realizzazione ed aggiornamento sistematico del catasto incendi boschivi, nonché dei piani di emergenza comunali con evidenziate le zone di interfaccia urbano-foresta (in attuazione delle OPCM 3606 e 3624 per l'emergenza incendi 2007), con la raccomandazione - ad ogni comune presente in un'area protetta - di fornire il relativo aggiornamento annuale all'ente gestore della stessa area protetta, necessario per la rispettiva pianificazione AIB ai sensi dell'art. 8 della legge n. 353/2000.

08A09286

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano

Estratto determinazione n. 963 del 1° dicembre 2008

Medicinale: MIRTAZAPINA RATIOPHARM ITALIA.

Titolare A.I.C.: Ratiopharm Italia S.r.l., viale Monza n. 270 - 20128 Milano (Italia).

Confezioni:

30 mg compresse orodispersibili 6 compresse in blister PVC/PA/AL/poliestere - A.I.C. n. 038514016/M (in base 10), 14RCC0 (in base 32);

30 mg compresse orodispersibili 18 compresse in blister PVC/PA/AL/poliestere - A.I.C. n. 038514028/M (in base 10), 14RCCD (in base 32);

30 mg compresse orodispersibili 30 compresse in blister PVC/PA/AL/poliestere - A.I.C. n. 038514030/M (in base 10), 14RCCG (in base 32);

30 mg compresse orodispersibili 48 compresse in blister PVC/PA/AL/poliestere - A.I.C. n. 038514042/M (in base 10), 14RCCU (in base 32);

30 mg compresse orodispersibili 90 compresse in blister PVC/PA/AL/poliestere - A.I.C. n. 038514055/M (in base 10), 14RCD7 (in base 32);

30 mg compresse orodispersibili 96 compresse in blister PVC/PA/AL/poliestere - A.I.C. n. 038514067/M (in base 10), 14RCDM (in base 32);

30 mg compresse orodispersibili 100 compresse in blister PVC/PA/AL/poliestere - A.I.C. n. 038514079/M (in base 10), 14RCDZ (in base 32);

30 mg compresse orodispersibili 10 compresse in blister PVC/PA/AL/poliestere - A.I.C. n. 038514081/M (in base 10), 14RCF1 (in base 32);

30 mg compresse orodispersibili 20 compresse in blister PVC/PA/AL/poliestere - A.I.C. n. 038514093/M (in base 10), 14RCFF (in base 32);

30 mg compresse orodispersibili 50 compresse in blister PVC/PA/AL/poliestere - A.I.C. n. 038514105/M (in base 10), 14RCFT (in base 32);

30 mg compresse orodispersibili 60 compresse in blister PVC/PA/AL/poliestere - A.I.C. n. 038514117/M (in base 10), 14RCG5 (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa orodispersibile.

Composizione: ogni compressa orodispersibile contiene:

principio attivo: 30 mg di mirtazapina;

eccipienti: Crospovidone (tipo B), Mannitolo (E421), Cellulosa microcristallina (E460), Aspartame (E951), Silice colloidale anidra, Magnesio stearato (E572), Aroma fragola guaranà [maltodestrina, propilene glicole, aromi artificiali, acido acetico (< 1%)], Aroma menta piperita [aromi artificiali, amido di mais].

Produzione, confezionamento primario: Aurobindo Pharma Ltd, Unit III - Survey No. 313, Bachupally Villane Qutubullapur Madam, Ranga Reddy District Andhra Pradesh (India).

Confezionamento secondario:

Aurobindo Pharma Ltd, Unit III - Survey No. 313, Bachupally Villane Qutubullapur Madam, Ranga Reddy District Andhra Pradesh (India);

Merckle GmbH Graf - Arco Strasse, 3 89079 Ulm (Germania);

Farpack AS Ulvenveien 89, 0581 Oslo (Norvegia);

Scanpharm A/S Topstykket 12, DK-3460 Birkerod (Danimarca);

CIT S.r.l., via Luigi Galvani n. 1 - 20040 Burago Di Folgora – Milano (Italia);

T2 PICKING S.L. Avda. De la Industria n. 1025 Poligono Industrial de «Antonio del Rincón» 45222 Borox, Toledo – Spagna.

Batch ControlT/testing:

Merckle GmbH Graf – Arco Strasse, 3 89079 Ulm (Germania);

Zeta Analytical Ltd. Unit 3, colonia Way, Watford Hertfordshire WD344YR (Regno Unito);

Astron Research Limited Sage House, 319 Pinner Road, North Harrow, Middlesex HA14UF (Regno Unito);

Bodycote Materials, Testing Limited Lochend Ind. Estate, Newbridge, Mid Lothian, EH 2887 PL (Regno Unito).

Rilascio:

Merckle GmbH Ludwig-Merckle-Strasse 3 89143 Blaubeuren (Germania);

Milpharm Limited Ares Odyssey Business park, West End, Road South Ruislip HA46QD (Regno Unito).

Indicazioni terapeutiche: Episodi di depressione maggiore.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione:

30 mg compresse orodispersibili 30 compresse in blister PVC/PA/AL/poliestere - A.I.C. n. 038514030/M (in base 10), 14RCCG (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 13,58.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 22,41.

Classificazione ai fini della fornitura.

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Mirtazapina Ratiopharm Italia è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Stampati.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il Riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Uficiale* della Repubblica italiana.

08A09267

AUTORITÀ DI BACINO DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, LIVENZA, PIAVE, BRENTA-BACCHIGLIONE

Aggiornamento di due tavole allegate al Progetto di Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Livenza.

Si rende noto che con decreto segretariale n. 14 in data 18 novembre 2008 sono state parzialmente aggiornate le tavole n. 9 e n. 10 del «Progetto di Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Livenza», ai sensi dell'art. 6, comma 4, delle norme di attuazione dello stesso.

L'aggiornamento, che costituisce variante al Progetto di Piano entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. Copia del decreto segretariale, con la cartografia allegata, è trasmessa alla Provincia di Pordenone e al comune di Pordenone per l'affissione all'albo pretorio e depositata, alI fine della consultazione, presso la Segreteria Tecnica dell'Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (Direzione Generale Difesa del Suolo), la Regione del Veneto, la Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia e la Provincia di Pordenone ed è consultabile sul sito www.adbve.it

08A09224

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2008-GU1-288) Roma, 2008 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2009 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2009.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.